Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 1° febbraio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Decreto presidenziale 8 novembre 1976 registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1976 registro n. 34 Difesa, foglio n. 150

MEDAGLIA D'ORO

SERAFINI Sergio, nato il 20 dicembre 1922 a Milano. — Patriota e combattente di rara tempra e robustezza, partecipava a numerosi combattimenti ponendo in evidenza le più alte doti di ardimento, sangue freddo e capacità tattica. Nel corso di un violento rastrellamento nemico protrattosi per più giorni, svolgeva con pochi uomini brillanti, rischiose missioni riuscendo più volte a sventare, nonostante la schiacciante superiorità dell'avversario, i tentativi nemici di accerchiamento. Successivamente, in testa ai pochi superstiti assaltava con eroica temerarietà a colpi di bombe a mano una munitissima posizione nemica fortemente difesa che sbarrava l'itinerario della retrostante colonna. Giunto a pochi passi dalla meta, veniva mortalmente colpito da un nutrito lancio di bombe a mano. Prima di immolare la sua giovane esistenza aveva ancora la forza di gridare al suo comandante di ricuperare il suo mitra. Fulgido esempio di alta nobiltà d'animo e di puro amor patrio. — Alpe Polumia, 18 giugno 1944.

(912)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. 955.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Asilo Raffaele Fusco », in Cardito, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

N. 955. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Asilo Raffaele Fusco », in Cardito (Napoli), della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1977
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 956.

Riconoscimento della personalità giuridica del santuario « Beata Vergine dei sette dolori », in Osimo.

N. 956. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del santuario « Beata Vergine dei sette dolori », in frazione Campocavallo del comune di Osimo (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1977
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 195

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 957.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto Immacolata Concezione », in Martano, della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

N. 957. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto Immacolata Concezione », in Martano (Lecce), della compagnia delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1977
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 958.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Marco evangelista, in Osimo.

N. 958. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Marco evangelista, in Osimo (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1977
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 196

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 959.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Casa dell'antico ospitale delle suore di Santa Marcellina: monsignor Luigi Biraghi », in Cernusco sul Naviglio, dell'istituto internazionale delle suore di S. Marcellina.

N. 959. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Casa dell'antico ospitale delle suore di Santa Marcellina: mons. Luigi Biraghi », in Cernusco sul Naviglio (Milano), dell'istituto internazionale delle suore di S. Marcellina.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1977
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 960.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Maria dei Magi con quella della SS. Annunziata, in Sicignano degli Alburni.

N. 960. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Teggiano 30 marzo 1975, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Maria dei Magi, in frazione Galdo del comune di Sicignano degli Alburni (Salerno), e della SS. Annunziata, in frazione Castelluccio dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1977
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 200

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1977, n. 11.

Modificazioni alle norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le radiodiffusioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il numero 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dal primo comma dell'art. 33 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
125	Libretto di iscrizione alle radioaudizioni rilasciato ai sensi dell'art. 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, per la detenzione degli apparecchi radioriceventi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive:			Sono soggetti alle tasse controindicate gli abbonamenti speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti i pubblici esercizi, ai quali si applicano le tasse di cui al n. 46, sub III), della presente tariffa (articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150). Il pagamento della tassa di cui alle lettere *a*), *b*), 2 sub *d*) e 2 sub *f*), deve essere effettuato all'ente concessionario, insieme col canone di abbonamento alle radiodiffusioni. Le tasse di cui alla lettera *b*) possono essere corrisposte, se il contribuente sceglie il pagamento rateale, nella misura semestrale di L. 2.050 o di L. 1.100 per rata trimestrale per la ricezione in bianco e nero e nella misura semestrale di L. 4.100 o di L. 2.200 per rata trimestrale per la ricezione a colori (art. 1, primo comma, legge 28 maggio 1959, n. 362). Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni dà diritto al titolare ed ai suoi familiari di fare uso di apparecchi portatili fuori del domicilio indicato nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa di concessione governativa oltre quella prevista dal presente numero di tariffa. Ai fini predetti, l'ufficio del registro presso il quale l'utente risulta iscritto alle radiodiffusioni è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, con i dati dell'abbonamento, la quale deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi competenti all'accertamento delle violazioni. Si intende per «autoradio» qualsiasi apparecchio atto o adattabile a ricevere le radiodiffusioni circolari, applicato stabilmente ad autoveicoli di ogni categoria e tipo e ad autoscafi soggetti a tassa di circolazione. La tassa dovuta per l'autoradio deve essere corrisposta congiuntamente e contestualmente alla tassa di circolazione, con l'osservanza dei medesimi termini, periodi fissi indipendenti, scadenze e modalità di pagamento previsti dal testo unico sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni (art. 2 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235). Quando l'autoradio viene installata su un autoveicolo o su un autoscafo in regola con la tassa di circolazione, il versamento del canone di abbonamento alle radiodiffusioni e della relativa tassa di concessione governativa deve essere effettuato con decorrenza dal mese di installazione dell'apparecchio e con scadenza uguale a quella della tassa di circolazione già pagata (art. 3 legge su citata). Resta fermo il disposto dell'art. 8 della stessa legge 15 dicembre 1967, n. 1235.
	a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni per anno solare	1.000	Ordinario	
	b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive:			
	se riguardante apparecchi per la ricezione in bianco e nero, per ogni anno solare	4.000	Ordinario	
	se riguardante apparecchi per la ricezione anche a colori, per ogni anno solare	8.000	Ordinario	
	c) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle radiotrasmissioni, installati sulle autovetture e sugli autoscafi non soggetti a tassa di stazionamento, con motore della potenza non superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonché sugli altri autoveicoli indicati nell'art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393:			
	per ogni anno di abbonamento . . .	750	In occasione del pagamento della tassa di circolazione	
	d) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle radiotrasmissioni installati sugli autoscafi e sulle autovetture con motore della potenza superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali nonché sulle altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e sulle navi:			
	per ogni anno di abbonamento . . . . per ogni anno solare	7.500	1) per gli autoscafi e le autovetture, come sopra 2) per le altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e per le navi, ordinario	
	e) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle diffusioni televisive installati sugli autoscafi e sulle autovetture con motore della potenza non superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonché sugli altri autoveicoli indicati nell'art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393:			
	per la ricezione in bianco e nero, per ogni anno di abbonamento	4.000	In occasione del pagamento della tassa di circolazione	
	per la ricezione anche a colori, per ogni anno di abbonamento	8.000		

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
	f) per ogni abbonamento riguardante apparecchi per la ricezione delle diffusioni televisive, installati sugli autoscafi e sulle autovetture della potenza superiore a 26 CV tassabili ai fini fiscali, nonchè sulle altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e sulle navi:			
	per la ricezione in bianco e nero, per ogni anno di abbonamento per ogni anno solare	12.000	1) *per gli* autoscafi e le autovetture, come sopra 2) per le altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e per le navi, ordinario	
	per la ricezione anche a colori per ogni anno di abbonamento per ogni anno solare	24.000	1) per gli autoscafi e le autovetture, in occasione del pagamento della tassa di circolazione 2) per le altre unità da diporto soggette a tassa di stazionamento e per le navi, ordinario.	

Art. 2.

Gli aumenti disposti con il presente decreto hanno effetto dal 1° febbraio 1977.

Coloro che hanno già rinnovato l'abbonamento per l'anno 1977 devono versare la maggior tassa dovuta entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, concernenti gli aumenti dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, a meno che non abbiano disdetto l'abbonamento nei termini previsti dai medesimi decreti. *L'integrazione deve essere corrisposta in ragione* di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra il 1° febbraio 1977 e la data di scadenza del periodo per il quale è stato pagato l'abbonamento.

Coloro che non hanno corrisposto l'abbonamento per l'anno 1977 e provvederanno a disdirlo nei termini di cui al precedente comma, sono tenuti a versare i ratei di canone e di tassa di concessione governativa dovuti fino al 28 febbraio 1977, nelle misure stabilite dalle precedenti disposizioni.

Coloro che hanno effettuato il pagamento e abbiano dato disdetta nei termini suindicati possono chiedere il rimborso dei ratei di canone e di tassa sulle concessioni governative, relativi ai mesi successivi al febbraio 1977.

Art. 3.

L'art. 19 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei volte la misura del canone previsto per ciascun tipo di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione, per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni stabilite dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, le cui misure, sia per il canone che per la tassa di concessione governativa, sono elevate al doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e nero e al triplo per quella ricevente a colori ».

Art. 4.

I canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi a colori e dai detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su scala nazionale di diffusione via filo o via cavo, si ripartiscono tra gli stessi soggetti e con le stesse percentuali indicati all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 13

DECRETO-LEGGE 1° febbraio 1977, n. 12.
Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'indennità di cui all'art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

L'indennità di cui all'art. 2120 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e, a partire dal 1° febbraio 1977, di quanto dovuto come ulteriori aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro ».

All'art. 361 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma:

« A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 ».

All'art. 923 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma:

« A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 ».

Art. 2.

A partire dal 1° febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazione del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonché con la periodicità stabiliti dagli accordi interconfederali operanti nel settore dell'industria alla data di entrata in vigore del presente decreto. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformità della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi.

Ai lavoratori occupati in settori non industriali continuano ad essere applicate le disposizioni dei rispettivi accordi e contratti collettivi che determinano il valore mensile del punto di contingenza in misura inferiore a quella stabilita dall'accordo interconfederale di cui al primo comma.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico per i quali le indennità dovute per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione siano regolate da norme in contrasto con quelle di cui ai precedenti commi.

Per il personale statale e per il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'indennità integrativa speciale continua ad essere regolata dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Le somme non più dovute ai lavoratori per effetto delle disposizioni di cui all'articolo precedente saranno devolute alla riduzione di costi aziendali o alla copertura di oneri pubblici.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente decreto.

Le norme regolamentari e le clausole contrattuali che dispongano in contrasto con il presente decreto sono nulle di diritto.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 e seguenti del presente decreto restano in vigore fino al 31 gennaio 1979.

Art. 6.

I maggiori compensi dovuti ai lavoratori dipendenti per effetto di variazioni del costo della vita, corrisposti mediante buoni del tesoro ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, convertito, con modificazioni, nella legge 10 dicembre 1976, n. 797, non sono soggetti a ritenute fiscali e non concorrono a formare il reddito complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul reddito.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — BONIFACIO — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 12

DECRETO LEGGE 1° febbraio 1977, n. 13.

Proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga delle concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice assentite, a norma del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, agli enti locali, in corso al 31 gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, sono prorogate a tutti gli effetti di legge fino alla definizione dei rapporti di concessione di esercizio delle attività elettriche previste dall'art. 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e comunque fino al 31 gennaio 1980.

Sono altresì prorogate sino a tale data le concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice, in corso al 31 gennaio 1977 e scadenti in data anteriore al 31 gennaio 1980, assentite, a norma del citato testo unico, alle imprese a partecipazione statale, nonché ad altre imprese autoproduttrici di energia elettrica, di cui all'art. 4, n. 6), della citata legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — DONAT-CATTIN — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1975.

Emissione di monete d'argento da L. 500, celebrative del V centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e la emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni o privati italiani e stranieri;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta commemorativa di argento a celebrazione del quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il quinto centenario della nascita di Michelangelo Buonarroti la Zecca è autorizzata a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni o privati italiani e stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm.	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in più o meno	legale gr.	tolleranza in più o in meno (millesimi)
Argento	500	29	835	3	11	5

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

nel diritto: testa di Michelangelo Buonarroti e scritta circolare « Repubblica Italiana »; in basso, lungo il bordo: Giampaoli - Monasei inc.;

nel rovescio: riproduzione della « La Sibilla Delfica » e scritta circolare « Michelangelo Buonarroti 1475-1564 »; in basso: « L. 500 » e lettera « R ».

Il contorno della moneta reca in rilievo la scritta « Repubblica Italiana ».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo decreto, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1975

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1976
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 255

(759)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Nimsa nord italiana medicinali S.p.a., in Reana del Rojale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 3040 in data 16 gennaio 1963 la ditta Nimsa nord italiana medicinali S.p.a. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Reana del Rojale (Udine), via Vittorio Veneto, la specialità medicinale chimica denominata sciroppo Paoli;

Vista la lettera in data 30 novembre 1974 del comando carabinieri N.A.S. nella quale si dichiara che la ditta sopracitata ha cessato definitivamente l'attività e smantellato le attrezzature tecniche;

Considerato che pertanto non sussistono i requisiti che giustificarono a suo tempo l'emissione dell'autorizzazione nelle premesse indicate;

Decreta:

E' revocata alla ditta Nimsa nord italiana medicinali S.p.a. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Reana del Rojale (Udine), via Vittorio Veneto, concessa con decreto ministeriale n. 3040 del 16 gennaio 1963.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 18 gennaio 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(987)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia « Domus Mea », in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 29 ottobre 1976, con la quale il tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Reggio Calabria;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Putortì in data 7 marzo 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Minuto Pasquale ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(920)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. per la pesca atlantico-mediterranea « Forza Paris », in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata nel dicembre 1975 nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata per la pesca atlantico-mediterranea « Forza Paris », con sede in Cagliari, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del comitato costituito in seno alla commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata per la pesca atlantico-mediterranea « Forza Paris », con sede in Cagliari, costituita per rogito notaio dottor Arturo Saba in data 14 febbraio 1966, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Luigi Sassu ne è stato nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(921)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1977.

Sostituzione del commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti gli articoli 4 e 10 dello statuto dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1343 e decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, n. 69;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1976, con il quale il consigliere di Stato dott. Ugo Niutta è stato confermato nell'incarico di commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

Considerato che il dott. Ugo Niutta non può ulteriormente mantenere il predetto incarico in quanto nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie metallurgiche - EGAM;

Considerato, altresì, che permangono le ragioni che legittimano e giustificano la gestione straordinaria e temporanea dell'ente ed in particolare che non sussistono le condizioni per procedere alla nomina del consiglio di amministrazione in quanto la definizione, ancora in corso, delle proposte per la riorganizzazione del settore cinematografico a partecipazione statale, nel quadro più generale della riforma del sistema delle partecipazioni statali, per unanime consenso delle forze politiche e sociali interessate, risulta prioritaria rispetto ai problemi di assetto strutturale dell'ente e pertanto risulta inopportuno il conferimento delle responsabilità gestionali, a livello organico, secondo un modello statutario di cui da più parti viene sollecitata una radicale innovazione;

Ritenuta, conseguentemente, la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Ugo Niutta nell'incarico di commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gastone Favero è nominato commissario straordinario dell'Ente autonomo di gestione per il cinema con tutti i poteri del consiglio di amministrazione e del presidente in sostituzione del consigliere di Stato dott. Ugo Niutta.

Art. 2.

Il commissario straordinario rimane in carica per il periodo massimo di un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al commissario straordinario è corrisposta, a carico dell'ente, mensilmente, una indennità di ammontare pari ad un dodicesimo dell'emolumento annuo spettante al presidente dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1977

Il Ministro: BISAGLIA

(1009)

DECRETO PREFETTIZIO 21 gennaio 1977.

Sostituzione di due componenti il consiglio provinciale di sanità di Pordenone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Visto il proprio decreto n. 40407/40504/ASEL. in data 20 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota n. 3620/76 in data 29 settembre 1976, con la quale il medico provinciale (incaricato) di Pordenone propone la sostituzione in seno al succitato consiglio del dott. Romano Rizzo già presidente dell'ospedale civile con l'attuale presidente avv. Giancarlo Zannier ed altresì la sostituzione del dott. Mario Passoni già direttore sanitario dell'ospedale civile di Pordenone con l'attuale direttore sanitario dott. Gian Carlo Manicardi;

Ritenuto di dover provvedere alle succitate sostituzioni;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

L'avv. Giancarlo Zannier, nato a Spilimbergo il 3 settembre 1940 e residente a Pordenone, viale Martelli, ed il dott. Gian Carlo Manicardi, nato a Cordenons il 9 luglio 1934 e residente in Pordenone, via Noncello n. 20, sono nominati componenti del consiglio provinciale di sanità rispettivamente quali presidente e direttore sanitario dell'ospedale civile di Pordenone.

Pordenone, addì 21 gennaio 1977

Il prefetto: ARDUINI

(924)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo », in Milano ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1977, registro n. 1 Interno, foglio n. 246, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata — sulla proposta del Ministro per l'interno — ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla s.a.s. « Folgore e Honoré » di Giovanni Besnati e C., consistente in un immobile sito in Milano, via Don Guanella n. 27.

(925)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in comune di Nembro

Con decreto 14 settembre 1976, n. 1194, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale del fiume Serio in comune di Nembro (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al mappale n. 2983 1/2 della superficie di mq 4680 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 settembre 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(800)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 18 dicembre 1976, concernente: « Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 1977, all'art. 3, primo comma, va depennata la voce doganale ex 62.02 st. ex 057 st. ex 170 st. ex 650 st. ex 770 st. ex 855 biancheria da letto, da tavola e da toletta, da servizio e da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento in seta.

(1016)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia La Pommeraie, società cooperativa a r.l., in Aosta, costituita per rogito Stellatelli in data 15 giugno 1968, rep. n. 1086, reg. soc. n. 911;

2) società cooperativa di distribuzione energia elettrica delle frazioni di Lignan, Clemensod e Sanquignod, società cooperativa a r.l., in Lignan di Nus (Aosta), costituita per rogito Norat in data 10 luglio 1948, rep. n. 1126, reg. soc. n. 399;

3) società cooperativa edilizia Buona Speranza, società cooperativa a r.l., in Milano, costituita per rogito Marinelli in data 20 aprile 1964, rep. n. 11909, reg. soc. n. 124064;

4) società cooperativa edilizia Il Focolare, società cooperativa a r.l., in Milano, costituita per rogito Scipione Barbiano in data 9 maggio 1953, rep. n. 2889, reg. soc. n. 86942;

5) società cooperativa edilizia Cembro, società cooperativa a r.l., in Belluno, costituita per rogito Nunziata in data 22 aprile 1971, rep. n. 4329, reg. soc. n. 1788;

6) società cooperativa edilizia Margherita, società cooperativa a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Borromeo in data 14 settembre 1954, rep. n. 30259, reg. soc. n. 1124;

7) società cooperativa agricola latteria sociale San Giorgio, società cooperativa a r.l., in Bergantino (Rovigo), costituita per rogito Chinarelli in data 28 febbraio 1962, rep. n. 430, reg. soc. n. 907;

8) società cooperativa agricola Donadese, società cooperativa a r.l., in Donada (Rovigo), costituita per rogito Viscardini in data 2 ottobre 1966, rep. n. 21707, reg. soc. n. 1241;

9) società cooperativa agricola Consorzio produttori ortofrutticoli di Lusia, società cooperativa a r.l., in Lusia (Rovigo), costituita per rogito Fortuna in data 27 luglio 1965, rep. n. 291, reg. soc. n. 1172;

10) società cooperativa agricola frontisti del Reno, società cooperativa a r.l., in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 11 febbraio 1958, rep. n. 26214, reg. soc. n. 12515;

11) società cooperativa agricola pastori di Bologna, società cooperativa a r.l., in Bologna, costituita per rogito Barisone in data 17 settembre 1954, rep. n. 13008, reg. soc. n. 11498;

12) società cooperativa di produzione e lavoro Edil Strade, società cooperativa a r.l., in Canevaccia di Castel d'Agnano (Bologna), costituita per rogito Battelli in data 22 giugno 1945, rep. n. 14302, reg. soc. n. 6650;

13) società cooperativa agricola di Gabba, società cooperativa a r.l., in Gabba di Lizzano Belvedere (Bologna), costituita per rogito Battelli in data 29 marzo 1947, rep. n. 15042, reg. soc. n. 7784;

14) società cooperativa edilizia Filippo Turati di Minerbio per braccianti agricoli dipendenti a r.l., in Minerbio (Bologna), costituita per rogito Viscardo Bonoli in data 16 marzo 1962, rep. n. 4921, reg. soc. n. 14213;

15) società cooperativa agricola emiliana produzione e vendita C.E.P.E.V., società cooperativa a r.l., in San Lazzaro di Savena (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 4 luglio 1960, rep. n. 8376/1467, reg. soc. n. 13416;

16) società cooperativa mista fra professori d'orchestra e tecnici del teatro, Arpa - Artisti parmensi, società a r.l., in Parma, costituita per rogito Tosi in data 25 marzo 1959, repertorio n. 7090 reg. soc. n. 3999;

17) società cooperativa di produzione e lavoro per assunzione di lavori edili e stradali Piave, società a r.l., in Napoli, costituita per rogito Morelli in data 7 febbraio 1954, rep. n. 11697, reg. soc. n. 127;

18) società cooperativa edilizia Ambrosiana, società cooperativa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Monaco in data 3 ottobre 1963, rep. n. 4199, reg. soc. n. 757;

19) società cooperativa mista di credito, assistenza e garanzia assartigiana, società cooperativa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Mazzocca in data 14 aprile 1969, rep. n. 2237, reg. soc. n. 381;

20) società cooperativa di produzione e lavoro Minerva, società cooperativa a r.l., in Afragola (Napoli), costituita per rogito Pasolini in data 10 maggio 1960, rep. n. 1294, reg. soc. numero 227760;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Epomeo, società cooperativa a r.l., in Arzano (Napoli), costituita per rogito di Transo in data 21 aprile 1971, rep. n. 62691, reg. soc. n. 412/1971;

22) società cooperativa di produzione e lavoro L.E.S.I. - Lavoratori edili stradali idraulici, società cooperativa a r.l., in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Pasolini in data 9 settembre 1960, rep. n. 1914, reg. soc. n. 389/1960;

23) società cooperativa di produzione e lavoro Pi.Sa.Ra., società a r.l., in Pomigliano d'Arco (Napoli), costituita per rogito Iazzetti in data 14 novembre 1967, rep. n. 21423, reg. società n. 7/68;

24) società cooperativa edilizia Nazionale casa, società cooperativa a r.l., in Napoli, costituita per rogito Rungi in data 12 dicembre 1966, rep. n. 4687, reg. soc. n. 53/1967;

25) società cooperativa di produzione e lavoro Felix, società cooperativa a r.l., in S. Gennaro Vesuviano (Napoli), costituita per rogito Pasolini in data 11 novembre 1966, repertorio n. 37208, reg. soc. n. 754/66;

26) società cooperativa di produzione e lavoro trasportatori « La Salernitana », società cooperativa a r.l., in Salerno, costituita per rogito Liquori in data 14 settembre 1970, rep. n. 266, reg. soc. n. 4388;

27) società cooperativa edilizia Pro-Focis, società cooperativa a r.l., in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito d'Agostino in data 28 gennaio 1956, rep. n. 379, reg. soc. n. 2723;

28) società cooperativa di produzione e lavoro La Bussentina tra liberi trasportatori, società cooperativa a r.l., in Capitello d'Ispani (Salerno), costituita per rogito Pugliese La Corte in data 9 gennaio 1971, rep. n. 42618, reg. soc. n. 100/71;

29) società cooperativa edilizia Cips tra dipendenti dell'I.N.P.S. di Bari, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 9 maggio 1955, rep. n. 25842, registro soc. n. 4032;

30) società cooperativa edilizia Della Rinascita tra ufficiali reduci e in congedo, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 12 gennaio 1947, rep. n. 12003, reg. soc. n. 3157;

31) società cooperativa edilizia D.A.L.A. Domus Ager Labor, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Stifano in data 11 febbraio 1954, rep n. 16252, reg. soc. n. 3812;

32) società cooperativa edilizia tra ferrovieri dello Stato Co.E.Fers. di Bari, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Carbone in data 23 ottobre 1953, rep. n. 15011, reg. soc. n. 3758;

33) società cooperativa edilizia Diana, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 9 ottobre 1957, rep. n. 25140, reg. soc. n. 4229;

34) società cooperativa edilizia dipendenti A.N.A.S. Bari, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Stifano in data 7 aprile 1949, rep. n. 5948, reg. soc. n. 3294;

35) società cooperativa edilizia Famiglia Ferroviaria, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 27 ottobre 1955, rep. n. 26537, reg. soc. n. 4011;

36) società cooperativa edilizia Eurialo, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Troiani in data 28 maggio 1958, rep. n. 11844, reg. soc. n. 4322;

37) società cooperativa edilizia Ferlavori, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Carbone in data 15 marzo 1952, rep. n. 13839, reg. soc. n. 3587;

38) società cooperativa edilizia Fiera del Levante, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Carbone in data 13 dicembre 1957, rep. n. 19097, reg. soc. n. 4244;

39) società cooperativa edilizia Fede e Concordia, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Bellisario in data 5 dicembre 1954, rep. n. 36345, reg. soc. n. 3908;

40) società cooperativa edilizia Virgilio, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 19 luglio 1957, rep. n. 23584, reg. soc. n. 4214;

41) società cooperativa edilizia La Camerale, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Fedele in data 3 settembre 1957, rep. n. 21534, reg. soc. n. 4212;

42) società cooperativa edilizia Forze Unite, già Domus Aurea, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 23 gennaio 1955, rep. n. 25440, reg. soc. n. 3953;

43) società cooperativa edilizia S. Girolamo, già Astra fra impiegati di enti pubblici e aziende private, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Stifano in data 20 marzo 1954, rep. n. 16889, reg. soc. n. 3847;

44) società cooperativa edilizia La Serenità, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Pirro in data 15 novembre 1956, rep. n. 18472, reg. soc. n. 4120;

45) società cooperativa edilizia Ala d'Italia fra personale militare dell'aeronautica militare, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Cotugno in data 30 dicembre 1963, rep. n. 66721, reg. soc. n. 5179;

46) società cooperativa edilizia Bianchina, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Severo Vernice in data 29 ottobre 1957, rep. n. 76139, reg. soc. n. 4227;

47) società cooperativa edilizia Giovinezza, società cooperativa a r.l., in Bari, costituita per rogito Parisi in data 30 giugno 1956, rep. n. 43389, reg. soc. n. 4088;

48) società cooperativa di produzione e lavoro Andria, società cooperativa a r.l., in Andria (Bari), costituita per rogito Colesanti in data 11 marzo 1966, rep. n. 1684, reg. soc. n. 2134;

49) società cooperativa edilizia Gioia impiegati comunali, società cooperativa a r.l., in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Petruzzellis in data 15 novembre 1954, rep. n. 3035, reg. soc. n. 3922;

50) società cooperativa di produzione e lavoro Italia, società cooperativa a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Monetti in data 11 maggio 1948, rep. n. 13929, reg. società n. 1199;

51) società cooperativa di produzione e lavoro Scalpellini e affini, società cooperativa a r.l., in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Albanese in data 16 ottobre 1949, rep. n. 3934, reg. soc. n. 1285;

52) società cooperativa di produzione e lavoro S. Marco, già, reduci e combattenti, società cooperativa a r.l., in Canosa (Bari) costituita per rogito De Corato in data 18 febbraio 1946, rep. n. 3628, reg. soc. n. 1020;

53) società cooperativa di produzione e lavoro L.A.C.I. - Lavoratori associati cristiani italiani, società cooperativa a r.l., in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 13 febbraio 1968, rep. n. 2612, reg. soc. n. 5890;

54) società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori cristiani italiani di edilizia e strade A.C.L.I., in Terlizzi (Bari), costituita per rogito Morrone in data 13 giugno 1948, rep. n. 9966, reg. soc. n. 1211;

55) società cooperativa di produzione e lavoro combattenti e reduci, società cooperativa a r.l., in Trani (Bari), costituita per rogito Monetti in data 23 novembre 1946, rep. n. 11654, reg. soc. n. 1085.

(617)

PROVINCIA DI TRENTO

Sdemanializzazione di terreni in provincia di Trento

Con deliberazione 11 novembre 1976, n. 9211, la giunta provinciale ha disposto di trasferire le pp.ff. 5313, 5314, 5315, 5317, 5318, 5319, 5316, 5320, 5330, 5335/1, 5336/1, 5336/2, 5338, 5339, 5340, in P.T. 699 C.C. Ziano del demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 19 novembre 1976 n. 9503, la giunta provinciale ha disposto:

di demanializzare il nuovo alveo del rio Acquabona, costituito dalle pp.ff. 2280, 2281, 2282, 2283;

di trasferire dal demanio al patrimonio provinciale le pp.ff. 2265, 2266, 2268 e 2267;

di attribuire ai proprietari frontisti, per la quota loro spettante a sensi dell'art. 946 del codice civile, la proprietà delle pp.ff. di cui al punto precedente.

(505)

PREFETTURA DI TRIESTE

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/111 del 6 dicembre 1932, con il quale il cognome del sig. Kuret Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 21 febbraio 1890, venne ridotto nella forma italiana di « Coretti », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Drganc ed ai figli Pietro, Vita, Giuseppe, Milano, Silvana Maria, Maria Carmela e Bernarda;

Vista la domanda in data 27 dicembre 1976, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Coretti Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 2 luglio 1914 ed ivi residente, S. Giuseppe della Chiusa 16, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kuret »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Giuseppe Coretti, sig. Coretti Giuseppe, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Kuret ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Coretti assunto dalla moglie del predetto, Lorenzi Elisabetta, nata a S. Dorlingo della Valle il 17 novembre 1915.

Il sindaco di S. Dorlingo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 5 gennaio 1977

Il prefetto: MOLINARI

(504)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per trasferimento di segreterie comunali a sedi della classe terza vacanti nelle province della Repubblica

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono stati banditi dai prefetti delle rispettive province i concorsi per trasferimento alle seguenti segreterie comunali della classe terza:

Agrigento

1) Cattolica Eraclea
2) Montevago
3) S. Biagio Platani

Alessandria

1) Castellazzo Bormida

Ancona

1) Arcevia
2) Camerano
3) Castelplanio Rosora (cons.)
4) Santa Maria Nuova
5) Sassoferrato
6) Serra San Quirico

Aosta (Valle)

1) Pont St. Martin

Arezzo

1) Bucine
2) Laterina
3) Stia
4) Castelfocognano

Avellino

1) Aquilonia
2) Lacedonia
3) Lauro
4) Montemiletto
5) Nusco
6) S. Angelo dei Lombardi
7) Taurasi
8) Torella dei Lombardi
9) Volturara Irpina

Bari

1) Alberobello

Belluno

1) Arsiè
2) Auronzo di Cadore
3) Comelico Superiore
4) Lamon
5) Limana
6) Sospirolo
7) S. Stefano di Cadore

Benevento

1) Airola
2) Cusano Mutri
3) Foglianise
4) Limatola
5) Pontelandolfo

Bergamo

1) Almenno S. Salvatore Strozza (cons.)
2) Bonate Sopra
3) Bonate Sotto
4) Brignano Gera d'Adda
5) Canonica d'Adda
6) Capriate S. Gervasio Filago (cons.)
7) Casirate d'Adda - Arzago d'Adda (cons.)
8) Casnigo
9) Costa Mezzate Montello
10) Covo - Fara Olivana con Sola (cons.)
11) Gazzaniga
12) Ponteranica
13) San Pellegrino Terme
14) Scanzorosciate
15) Terno d'Isola - Presezzo (cons.)
16) Verdellino
17) Villa di Serio

Bologna

1) Baricella
2) Bentivoglio
3) Castiglione dei Pepoli
4) Galliera
5) Malalbergo
6) Marzabotto
7) Minerbio
8) Molinella
9) Pieve di Cento

Brescia

1) Calvisano
2) Cazzago S. Martino
3) Gambara
4) Leno
5) Mazzano
6) Nave
7) Pontevico
8) Pontoglio
9) Roè Volciano
10) Sale Marasino - Monte Isola
11) Sirmione

Brindisi

1) Cellino S. Marco
2) San Michele Salentino

Cagliari

1) Decimomannu
2) Decimoputzu
3) Maracalagonis
4) Narcao
5) Pula
6) Samassi
7) San Vito
8) San Giovanni Suergiu
9) Senorbi
10) Serrenti

Caltanissetta

1) Marianopoli
2) Resuttano
3) Sommatino
4) Vallelunga Pratameno

Campobasso

1) Baranello
2) Casacalenda
3) Castelmauro
4) Montenero di Bisaccia

Caserta

1) Casapesenna
2) Castel Volturno
3) Cellole
4) Cesa
5) Grazzanise
6) Marzano Appio
7) Orta di Atella
8) Parete
9) Rocca d'Evandro
10) S. Marcellino
11) Sant'Irpino
12) Sparanise
13) Villa di Briano
14) Vitulazio

Catania

1) Aci S. Antonio
2) Castel di Judica
3) Castiglione di Sicilia
4) Mineo
5) Raddusa

Catanzaro

1) Acquaro
2) Cirò
3) Cotronei
4) Cropani
5) Curinga
6) Fabrizia
7) Mesoraca
8) Satriano
9) Squillace
10) Tiriolo

Chieti

1) Fossacesia
2) Orsogna
3) Paglieta
4) Pollutri
5) Ripa Teatina
6) Tollo

Como

1) Albese con Cassano
2) Albavilla Orsenigo (cons.)
3) Albiolo - Cagno (cons.)
4) Binago - Solbiate (cons.)
5) Cadorago
6) Cermenate
7) Costamasnaga - Bulciago (cons.)
8) Faloppio - Drezzo (cons.)
9) Gravedona - Consiglio Rumo (cons.)
10) Locate Varesino
11) Lurate Caccivio Oltrona San Mamette (cons.)
12) Malgrate
13) Maslianico
14) Porlezza - Val Rezzo (cons.)
15) Tavernerio

Cosenza

1) Altomonte
2) Aprigliano
3) Bisignano
4) Bocchigliero
5) Campana
6) Fuscaldo
7) Lungro
8) Mondatoriccio
9) Rogliano
10) Tarsia
11) Trebisacce

Cremona

1) Gussola
2) Pizzighettone
3) Rivolta d'Adda
4) Vaiano Cremasco - Monte Cremasco (cons.)
5) Vescovato Pessina Cremonese (cons.)

Cuneo

1) Bagnolo Piemonte
2) Cherasco
3) Chiusa Pesio
4) Paesana
5) Racconigi
6) S. Stefano Belbo - Castiglione Tinella
7) Sommariva Bosco
8) Sommariva Perno - Baldissero d'Alba
9) Verzuolo

Enna

1) Catenanuovo
2) Cerami
3) Villarosa

Ferrara

1) Berra
2) Migliarino
3) Ro Ferrarese
4) Vigarano Mainarda
5) Voghiera

Firenze

1) Barberino di Mugello
2) Barberino Val d'Elsa
3) Cerreto Guidi
4) Gambassi
5) Montespertoli
6) Rufina
7) S. Piero a Sieve
8) Scarperia
9) Vernio
10) Vicchio

Foggia

1) Bovino
2) Cagnano Varano
3) Carpino
4) Orsara di Puglia
5) Peschici
6) Poggio Imperiale
7) Rignano Garganico
8) Roseto Valfortore

Forlì

1) Meldola
2) Modigliana
3) Sogliano al Rubicone

Frosinone

1) Arpino
2) Esperia
3) Paliano
4) Supino
5) Vallecorsa

Genova

1) Bogliasco
2) Serra Riccò
3) Sori

Gorizia

1) S. Canzian d'Isonzo
2) Staranzano Turriaco (cons.)

Grosseto

1) Arcidosso
2) Civitella Paganico
3) Pitigliano

L'Aquila

1) Balsorano
2) Magliano dei Marsi
3) Pescina
4) San Benedetto dei Marsi
5) San Vincenzo Valle Roveto
6) Tornimparte
7) Trasacco

La Spezia

1) Ameglia
2) Levanto
3) Ricco del Golfo - Pignone (cons.)

Latina

1) Ponza

Lecce

1) Alessano
2) Corsano
3) Miggiano
4) Novoli
5) Otranto
6) San Cesario di Lecce
7) Supersano

Livorno

1) Suvereto-Sassetta (cons.)

Lucca

1) Coreglia Antelminelli
2) Minucciano
3) Montecarlo
4) Pescaglia

Macerata

1) Apiro
2) Castelraimondo
3) Pollenza

Mantova

1) Bozzolo S. Martino dall'Argine (cons.)
2) Canneto sull'Oglio
3) Castellucchio
4) Dosolo - Pomponesco (cons.)
5) Medole
6) Ostiglia
7) Pegognaga
8) Rivarolo Mantovano
9) Rodigo
10) San Benedetto Po
11) San Giorgio di Mantova
12) S. Giovanni del Dosso - S. Giacomo delle Segnate (cons.)
13) Sermide

Massa Carrara

1) Licciana Nardi

Matera

1) Grassano
2) Salandra
3) Tricarico
4) Tursi

Messina

1) Alcara Li Fusi
2) Caronia
3) Castell'Umberto
4) Francavilla Sicilia
5) Galati Mamertino
6) Santa Teresa Riva
7) Tusa

Milano

1) Buscate
2) Cavenago Brianza
3) Cogliate
4) Dairago
5) Gaggiano
6) Inzago
7) Lacchiarella
8) Lazzate Misinto
9) Lodivecchio
10) Macherio
11) Marcallo con Casone
12) Orio Litta - Ospedaletto L.
13) Ornago Pozzo d'Adda
14) Pessano con Bornago Bussero
15) Pogliano Milanese
16) Pozzuolo Martesana
17) Robecchetto con Induno
18) Robecco sul Naviglio
19) S. Stefano L. - S. Fiorano
20) Settimo Milanese
21) Sovico
22) Truccazzano
23) Vanzaghello
24) Vanzago
25) Vaprio d'Adda
26) Veduggio con Colzano
27) Vernate Casarile
28) Vignate
29) Villasanta

Modena

1) Frassinoro
2) Guiglia
3) Medolla
4) Montese
5) S. Prospero
6) Soliera

Napoli

1) Agerola
2) Anacapri
3) Calvizzano
4) Camposano
5) Casandrino
6) Cicciano
7) Crispano
8) Frattaminore
9) Lettere
10) Meta
11) Pimonte
12) Quarto
13) Striano
14) Volla

Novara

1) Barengo e Fara Novarese
2) Bellinzago Novarese
3) Beura Cardezza e Trontano (cons.)
4) Briga Novarese e Bolzano Novarese (cons.)
5) Cerano
6) Gattico e Comignago (cons.)
7) Vogogna e Premosello Chiovenda (cons.)

Nuoro

1) Baunei
2) Escalaplano
3) Lula-Onani
4) Macomer
5) Ollolai Olzai
6) Orani
7) Orgosolo
8) Orotelli
9) Orroli
10) Orune
11) Tertenia

Oristano

1) Terralba
2) Uras

Padova

1) Anguillara Veneta
2) Arre Terrassa Padovana
3) Borgoricco
4) Camposampiero
5) Campo San Martino
6) Cervarese Santa Croce
7) Codevigo
8) Correzzola
9) Galzignano
10) Grantorto
11) Legnaro
12) Loreggia
13) Santa Giustina in Colle
14) Solesino
15) Stanghella
16) Trebaseleghe
17) Villa del Conte
18) Vo'

Palermo

1) Balestrate
2) Caltavuturo
3) Campofelice di Roccella
4) Castellana Sicula
5) Ciminna
6) Palazzo Adriano
7) Petralia Soprana
8) Prizzi
9) Roccapalumba
10) Valledolmo
11) Collesano

Parma

1) Bardi
2) Berceto
3) Felino
4) Fontevivo
5) Noceto

Pavia

1) Certosa di Pavia
2) Giussago Borgarello
3) Pinarolo Po Cigognola
4) S. Cristina e Bissone - Inverno e Monteleone

Perugia

1) Bettona
2) Gualdo Cattaneo
3) Piegaro
4) San Giustino

Pesaro Urbino

1) Colbordolo
2) Gabicce Mare
3) Mondolfo

Pescara

1) Alanno
2) Lettomanoppello Turrivalignani (cons.)
3) Manoppello

Piacenza

1) Ferriere
2) Gropparello
3) Rottofreno
4) Travo Piozzano (cons.)
5) Vernasca
6) Vigolzone

Pisa

1) Buti
2) Castelnuovo Val di Cecina
3) Lari
4) Palaia

Pordenone

1) Brugnera
2) Caneva
3) Fiume Veneto
4) Morsano al Tagliamento

Potenza

1) Acerenza
2) Barile
3) Brienza
4) Calvello
5) Corleto Perticara
6) Forenza
7) Genzano di Lucania
8) Latronico
9) Maratea
10) Marsico Nuovo
11) Moliterno
12) Oppido Lucano
13) Picerno
14) Rivello
15) Vietri di Potenza
16) Viggianello

Ravenna

1) Casola Valsenio
2) Fusignano
3) Riolo Terme

Reggio Calabria

1) Africo
2) Anoia
3) Ardore
4) Bova Marina
5) Delianuova
6) Giffone
7) Melicucco
8) Roccella Jonica
9) Stilo

Reggio Emilia

1) Bagnolo in Piano
2) Baiso
3) Campagnola Emilia
4) Cadelbosco Sopra
5) Castellarano
6) Cavriago
7) Ciano d'Enza
8) Fabbrico
9) Gattatico
10) Rolo
11) S. Martino in Rio
12) Toano
13) Vezzano sul Crostolo
14) Villa Minozzo

Rieti

1) Magliano Sabina
2) Poggio Mirteto

Roma

1) Allumiere
2) Bellegra
3) Carpineto Romano
4) Cave
5) Genazzano
6) Lariano
7) Olevano Romano Rocca di Cave (cons.)

Rovigo

1) Arquà Polesine
2) Bergantino
3) Canaro
4) Villadose

Salerno

1) Albanella
2) Bracigliano
3) Centola
4) Ceraso
5) Montesano sulla Marcellana
6) Positano
7) Polla
8) Roccapiemonte
9) Sanza
10) Serre
11) Teggiano

Sassari

1) Arzachena
2) Berchidda
3) Bono
4) Calangianus
5) Ittiri
6) Osilo
7) Sennori

Savona

1) Millesimo Roccavignale (cons.)
2) Noli

Siena

1) Castelnuovo Berardenga
2) Castiglione Orcia
3) Montalcino
4) Monteroni Arbia
5) Piancastagnaio

Siracusa

1) Palazzolo Acreide

Sondrio

1) Albosaggia-Faedo Valtellino (cons.)
2) Chiavenna-Prata Camportaccio (cons.)
3) Delebio Piantedo (cons.)
4) Grosio Mazzo di Valtellina (cons.)
5) Montagna in Valtellina Torre di S. Maria (cons.)
6) Sondalo
7) Valdidentro
8) Villa di Tirano Bianzone (cons.)

Taranto

1) Crispiano
2) Monteiasi
3) Montemesola
4) Palagianello
5) Torricella

Teramo

1) Bisenti
2) Campli
3) Castellalto
4) Valle Castellana

Terni

1) Montecastrilli

Torino

1) Borgofranco d'Ivrea
2) Buttigliera Alta
3) Caluso
4) Castiglione Torinese
5) Condove
6) Druento
7) Favria
8) Mathi Grosso
9) Montalto Dora
10) Piossasco
11) S. Giorgio C.se - Cuceglio
12) S. Maurizio C.se
13) S. Ambrogio di Torino

Treviso

1) Caerano San Marco
2) Cappella Maggiore
3) Carbonera
4) Casier
5) Cordignano
6) Fontanelle
7) Giavera del Montello
8) Maserada sul Piave
9) Miane
10) Pederobba
11) Pieve di Soligo
12) Povegliano
13) Salgareda
14) San Pietro di Feletto
15) San Polo di Piave
16) Sarmede
17) Tarzo
18) Trevignano
19) Zero Branco

Udine

1) Fiumicello
2) Gonars
3) Lignano Sabbiadoro
4) Ovaro
5) Palmanova
6) Paularo
7) Pavia di Udine
8) S. Giorgio di Nogaro
9) Varmo

Varese

1) Arcisate
2) Carnago
3) Castiglione Olona
4) Cislago
5) Gazzada Schianno
6) Gorla Maggiore
7) Solbiate Olona
8) Viggiù
9) Albizzate Sumirago (cons.)
10) Arsago Sepio - Mercallo (cons.)
11) Brebbia-Malgesso (cons.)
12) Cittiglio-Brenta (cons.)
13) Ispra-Ranco (cons.)
14) Leggiuno-Sangiano (cons.)
15) Travedona - Monate - Cadrezzate (cons.)

Venezia

1) Camponogara
2) Cona
3) Concordia Sagittaria
4) Marcon
5) Meolo
6) Salzano
7) S. Maria di Sala
8) Strà
9) Torre di Mosto

Vercelli

1) Alice Castello-Carisio
2) Andorno Micca-Selve Marcone
3) Livorno Ferraris
4) Mongrando-Camburzano
5) Saluggia
6) Trino

Verona

1) Caprino Veronese
2) Casaleone
3) Cologna Veneta
4) Monteforte d'Alpone
5) Pescantina
6) Sona
7) Terrazzo-Boschi (cons.)
8) Veronella

Vicenza

1) Arsiero
2) Breganze
3) Camisano Vicentino
4) Cartigliano
5) Costabissara
6) Enego
7) Malo
8) Marano Vicentino
9) Poiana Maggiore-Asigliano Veneto (cons.)
10) San Nazario - Valstagna (cons.)
11) Sarcedo
12) Sarego
13) Torrebevicino
14) Zanè

Viterbo

1) Acqua Pendente Proceno (cons.)
2) Canino
3) Caprarola
4) Marta

A norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, a tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi titolari di sedi di classe terza o di classe quarta, anche in servizio in altre province.

I segretari che intendano parteciparvi dovranno far pervenire entro il termine del 1° marzo 1977 i seguenti documenti alla prefettura della provincia nella quale prestano servizio:

1) domanda in bollo da L. 1.500 indirizzata alla prefettura che ha indetto il concorso, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre.

La partecipazione al concorso si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificatamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre province, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del bando;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 1.000 (mille), intestato alla prefettura, divisione S.C., quale tassa di partecipazione al concorso, con l'indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorra, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree, abilitazione alle funzioni di segretario comunale, corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno, corsi di perfezionamento per segretari comunali, idoneità conseguita nel concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario capo di 1ª classe e di segretario generale di 2ª classe, abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali, encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi od ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze, in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

(1022)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca dei decreti ministeriali 5 novembre 1974 e 29 ottobre 1975 con i quali sono stati indetti i concorsi, per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per le antichità e belle arti nel ruolo del personale della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, concernente l'organizzazione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente, e in particolare l'art. 77;

Veduti i decreti ministeriali 5 novembre 1974 e 29 ottobre 1975, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente addì 23 giugno 1975, registro n. 56, foglio n. 53, e addì 13 dicembre 1975, registro n. 102, foglio n. 322, con i quali sono stati indetti i seguenti concorsi, per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per le antichità e belle arti nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione:

a) un posto, specializzazione storici dell'arte;

b) un posto, specializzazione architettura;

Veduti i decreti ministeriali 5 novembre 1974 e 28 luglio 1975, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, addì 12 marzo 1975, registro n. 24, foglio n. 53, e addì 28 novembre 1975, registro n. 97, foglio n. 228, con i quali è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per i beni librari;

Considerato che con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975 sono stati abrogati i commi quarto e quinto dell'art. 5 nonchè l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Considerato inoltre che in relazione ai ruoli stabiliti nelle tabelle allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono ridotti i corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione e che, pertanto, bisogna procedere alla revoca dei predetti bandi;

Decreta:

Sono revocati i seguenti decreti ministeriali citati nella premessa:

a) decreti ministeriali 5 novembre 1974 e 29 ottobre 1975 con i quali sono stati indetti i concorsi, per titoli, integrati da

colloquio, per la nomina a dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per le antichità e belle arti nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione:

a) un posto, specializzazione storici dell'arte;
b) un posto, specializzazione architettura;

b) decreti ministeriali 5 novembre 1974 e 28 luglio 1975 con i quali è stato indetto un concorso, per titoli, integrato da colloquio, per il conferimento di due posti di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale per i beni librari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1976
Registro n. 100 *Istruzione, foglio n.* 283

(949)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 24 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1976, registro n. 8 Difesa, foglio n. 365, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto ministeriale in data 10 maggio 1976, con cui è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto il risultato degli esami e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per esami, per la nomina di diciotto sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, bandito con decreto ministeriale 24 marzo 1976, citato nelle premesse:

1. Caffio Fabio . . . . . . punti 18,75
2. Giordano Andrea . . . . . » 17,25
3. Zancla Enrico . . . » 15,50
4. Salice Marcello . . . . » 14,00
5. Giuliani Giovanni . . . . . . » 13,87
6. Caruso Sergio . . . . » 13,37
7. Maradei Pietro . . » 13,37
8. Galoforo Marco . . . . . . » 13,08
9. Mancini Adelmo » 12,87
10. Seminara Mario . . » 12,70
11. Forlani Pio . » 12,50
12. Calabrese Giuseppe . . . . » 12,45
13. Travisonni Francesco . . » 12,20
14. Tumminello Vincenzo . . . » 11,50
15. Celesti Salvatore . . . . » 11,00
16. Siniscalco Giovanni . . » 10,62

Art. 2.

I candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1976
Registro n. 28 *Difesa, foglio n.* 313

(948)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso riservato, per titoli ed esami, a settanta posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1976, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a settanta posti di aiutante tecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, riservato ai dipendenti dello Istituto medesimo in possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Viste le proposte del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, formulate con deliberazione n. 17, allegata al verbale n. 13 del 9 luglio 1975, e deliberazione n. 7, allegata al verbale n. 19 dell'11 maggio 1976;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della pubblica istruzione con nota del 28 gennaio 1976, prot. n. 25284;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Tentori prof. Leonardo, direttore del laboratorio di biologia dell'Istituto superiore di sanità.

Membri effettivi:

a) per i laboratori di biologia, microbiologia, parassitologia, veterinaria:

Staniscia prof. Florindo, titolare di scienze nell'Istituto tecnico commerciale « Del Vascello » di Roma;

Chiumiento prof. Giovanni, titolare di scienze nell'Istituto tecnico commerciale « Pantaleoni » di Roma;

Zampieri prof. Alfredo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Giovenali Ernesto, assistente tecnico capo nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto;

Sebastiani Alberto, aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto predetto: assistente per la prova pratica;

b) per i laboratori di chimica, chimica biologica, chimica terapeutica:

Polese prof.ssa Anna, titolare di chimica nell'Istituto tecnico commerciale « Pantaleoni » di Roma;

Botrè Carafa prof.ssa Emilia, titolare di chimica nell'Istituto tecnico commerciale « Da Verrazzano » di Roma;

Longinotti prof. Luigi, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Iela Giuseppe, assistente tecnico capo nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto;

Lucentini Giorgio, aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto predetto: assistente per la prova pratica;

c) per i laboratori di elettronica, fisica, ingegneria sanitaria:

Perugini prof. Franco, titolare di tecnologia meccanica nell'Istituto tecnico industriale « Giorgi » di Roma;

Bertini prof. Bruno, titolare di tecnologia meccanica nell'Istituto tecnico industriale « Armellini » di Roma;

Nicoli ing. Marcello, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Piccioni Gabriella, assistente tecnico capo nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto;

Vicari Veraldo, aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto predetto: assistente per la prova pratica.

Membri supplenti:

a) per i laboratori di biologia, microbiologia, parassitologia, veterinaria:

Mazzoleni prof. Giovanni Maria, titolare di scienze nello Istituto tecnico agrario di Roma;

Lucchetti Briganti prof.ssa M. Luisa, titolare di scienze nell'Istituto tecnico agrario di Roma,

Tiecco prof. Gianfranco, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Giraldi Vera, assistente tecnico capo nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto;

Pierdominici Gaudenzio, aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto predetto: assistente per la prova pratica;

b) per i laboratori di chimica, chimica biologica, chimica terapeutica:

Delle Site prof. Giorgio, titolare di chimica nell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Mattei » di Roma;

Pellegrini prof. Mario, titolare di chimica nell'Istituto tecnico commerciale « Michelangiolo » di Roma;

Misiti prof. Domenico, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Amato Andrea, assistente tecnico capo nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto;

Baldi Giuseppina nata Renzetti, aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto predetto: assistente per la prova pratica;

c) per i laboratori di elettronica, fisica, ingegneria sanitaria:

Fattorini prof. Carlo, titolare di tecnologia meccanica nell'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;

Romanini prof. Giacomo, titolare di elettronica nell'Istituto tecnico industriale XIII di Roma;

Salvadori prof. Paolo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Cantoni Roberto, assistente tecnico capo nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto;

Proietto Ernesto, aiutante tecnico nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici dell'Istituto predetto: assistente per la prova pratica.

Segretario:

Sanseverino dott. Raffaele, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Ai componenti la commissione, ove competa, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa relativa, che si presume di L. 100.000, graverà sul cap. 4532 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *dicembre* 1976
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 152

(951)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 in data 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento n. 31 in data 17 luglio 1975, modificato con provvedimento n. 38 del 1° settembre 1975 dell'assessore regionale alla sanità, igiene e ambiente, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di medico condotto vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Imperia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Imperia ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Piscitelli dott. Ferruccio, dirigente di settore, in servizio presso il comitato regionale di controllo di Savona.

Componenti:

Podestà dott. Giovanni, dirigente dell'ufficio medico provinciale di Genova;

Caracciolo dott. Renato, dirigente d'ufficio, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Imperia;

Galbi prof. Tomaso, primario medico, ospedale civile di Sanremo;

Truini prof. Ferdinando, primario chirurgo, ospedale civile di Imperia;

Paltrinieri dott. Jorio, medico condotto del comune di Ospedaletti (Imperia).

Segretario:

Zarbo Giuseppe, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Imperia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Imperia, via Nizza, 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, all'albo pretorio della prefettura di Imperia e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 15 novembre 1976

Il presidente: CAROSSINO

(806)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta con deliberazione n. 1731 del 4 maggio 1973;

Visto il provvedimento dell'assessore alla sanità, igiene e ambiente, n. 31 in data 17 luglio 1975, modificato con provvedimento n. 38 del 1° settembre 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1973;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Imperia ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 163, n. 2211;
Viste le designazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dal collegio delle ostetriche della provincia di Imperia ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Piscitelli dott. Ferruccio, dirigente di settore, in servizio presso il comitato regionale di controllo di Savona.

Componenti:

Podestà dott. Giovanni, dirigente dell'ufficio medico provinciale di Genova;
Caracciolo dott. Renato, dirigente d'ufficio, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Imperia;
Mezzana dott. Lamberto, libero esercente, specialista in ostetricia e ginecologia, residente in Ospedaletti;
Bentivoglio prof. Franco, primario ostetrico ginecologo nell'ospedale civile di Sanremo;
Schenone Alba Chiara, ostetrica condotta del comune di Badalucco.

Segretario:

Zarbo Giuseppe, funzionario in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Imperia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Imperia, via Nizza, 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, all'albo pretorio della prefettura di Imperia e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 15 novembre 1976

Il presidente: CAROSSINO

(807)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1559 in data 27 novembre 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1974;
Ritenuta la necessità di nominare la commissione giudicatrice di detto concorso;
Viste le designazioni pervenute a norma di legge;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge regionale n. 33 del 20 agosto 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Claudi dott.ssa Maria Carla.

Componenti:

Di Gregori dott. Torquato; Schiavetti prof. Luigi; Alati prof. Emanuele; Arzilli dott. Tarcisio.

Segretario:

Bruni dott.ssa Maria Teresa, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Le prove di esame avranno luogo in Rieti non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e, per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Lazio, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Rieti, all'albo pretorio della prefettura e a quello dei comuni interessati.

Rieti, addì 10 gennaio 1977

Il medico provinciale: DEL ROSSO

(742)

OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario di nefrologia;
un posto di primario del centro trasfusionale;
un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
due posti di assistente di cardiologia;
tre posti di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di tisiologia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente ostetrico-ginecologo;
un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(963)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « L. LUCIANI » DI ASCOLI PICENO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.
Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(964)

OSPEDALE CIVILE DI MODUGNO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Modugno (Bari).

(889)

OSPEDALE CIVILE « S. GIACOMO APOSTOLO » DI CASTELFRANCO VENETO

Concorso ad un posto di primario urologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelfranco Veneto (Treviso).

(895)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(891)

OSPEDALE DI CHIAVENNA

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Chiavenna (Sondrio).

(890)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia d'urgenza (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(892)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(894)

OSPEDALE CIVICO DI PARTINICO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(902)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Partinico (Palermo).

(903)

OSPEDALE « C. BASILOTTA » DI NICOSIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nicosia (Enna).

(899)

OSPEDALE « S. NICOLO' » DI LEVANTO

Concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Levanto (La Spezia).

(901)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI CEVA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ceva (Cuneo).

(898)

SPEDALE CHIRURGICO « S. GIOVANNI DI DIO » DI FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Firenze.

(900)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « SS. ANNUNZIATA » DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

(897)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI TRAPANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di oculistica;

un posto di aiuto di dermatologia;

un posto di aiuto di emodialisi;

un posto di aiuto di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trapani.

(893)

OSPEDALE CIVILE DI MONTE S. ANGELO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;

un posto di primario, due posti di aiuto e sei posti di assistente di medicina generale;

un posto di primario e sei posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di aiuto del servizio analisi;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monte S. Angelo (Foggia).

(1005)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. 50.
Variazioni al piano ospedaliero regionale.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 20 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli stabilimenti ospedalieri di Milano Niguarda «Cà Granda», Milano-Baggio, San Carlo Borromeo e Città di Sesto San Giovanni saranno scorporati dall'ente ospedaliero « Ospedale maggiore di Milano » e assorbiti ciascuno da un ente ospedaliero di nuova istituzione.

In conseguenza delle disposizioni di cui al precedente comma:

a) alla tabella *A* — Milano-Città — allegata alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, sono apportate le variazioni di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge;

b) alla tabella *A* — Provincia di Milano — allegata alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, sono apportate le variazioni di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

Art. 2.

Alla tabella *B* — sezione 3.40 Milano centro — allegata alla legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, sono apportate le variazioni di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge.

Art. 3.

Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale provvede alla istituzione dei nuovi enti ospedalieri previsti dal precedente art. 1, ai sensi e nei modi di cui al primo e secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Con lo stesso decreto di istituzione dei nuovi enti il presidente della giunta regionale nomina per ciascuno di essi un collegio, composto da cinque membri, dei quali uno con funzioni di presidente, per la provvisoria amministrazione degli enti medesimi; il collegio procede al proprio insediamento entro il decimo quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto nel Bollettino ufficiale della Regione, i collegi preposti alla gestione commissariale degli enti promuovono gli atti necessari per la nomina dei consigli di amministrazione e per l'espletamento delle procedure di trasferimento di cui ai successivi commi.

Il trasferimento agli enti ospedalieri di nuova istituzione degli stabilimenti ospedalieri scorporati, del loro patrimonio e del relativo personale ha efficacia con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il trasferimento dei beni mobili ed immobili di pertinenza degli stabilimenti scorporati nonché il trasferimento del personale in servizio presso gli stessi sono disposti con separati decreti del presidente della giunta regionale, con l'osservanza delle procedure previste dall'art. 18 e dal primo e secondo comma dell'art. 39 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

La responsabilità di gestione dei rispettivi ospedali è assunta dagli organi degli enti ospedalieri di nuova istituzione a partire dalla data del trasferimento di cui al precedente quarto comma.

Entro sei mesi dalla loro istituzione gli enti ospedalieri di cui al precedente art. 1 formulano il programma degli interventi a norma dell'art. 26 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55.

Art. 4.

L'elenco nominativo del personale di cui al primo comma dell'art. 39 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, è redatto dall'ente ospedaliero di provenienza indicando, per ciascuno degli ospedali attribuiti dalla presente legge agli enti ospedalieri di nuova istituzione, il personale in atto assegnato agli ospedali medesimi e la relativa posizione giuridica ed economica. Il predetto elenco deve altresì comprendere l'indicazione nominativa di tutto il personale amministrativo in servizio con la relativa posizione giuridica ed economica.

L'elenco nominativo di cui al precedente comma è deliberato dall'ente ospedaliero con provvedimento da inviarsi all'assessore regionale competente, ai sensi del primo comma dell'art. 39 della succitata legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il decreto adottato ai sensi del combinato disposto del quinto comma del precedente art. 3 e degli articoli 18 e 39, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, indica altresì i posti di organico del personale amministrativo dell'ente ospedaliero « Ospedale maggiore di Milano » e degli enti ospedalieri di nuova istituzione previsti dalla presente legge, tenendo conto del personale amministrativo già in servizio presso l'ente ospedaliero « Ospedale maggiore di Milano » e delle necessità funzionali dei nuovi enti ospedalieri.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente comma ciascuno degli enti ospedalieri di nuova istituzione provvederà a determinare le piante organiche nei limiti della necessità di inquadramento del personale dipendente trasferito e tenuto conto delle autorizzazioni concesse con il medesimo decreto relativamente al personale amministrativo, ferme restando le qualifiche in atto attribuite a ciascun dipendente.

Entro lo stesso termine di cui al precedente comma, l'ente ospedaliero « Ospedale maggiore di Milano », provvederà a determinare la propria pianta organica nei limiti della necessità di inquadramento del personale dipendente non trasferito e tenuto conto delle autorizzazioni concesse con il medesimo decreto relativamente al personale amministrativo, ferme restando le qualifiche in atto attribuite a ciascun dipendente.

Trascorsi inutilmente i termini di cui ai commi precedenti, la giunta regionale nomina un commissario incaricato di adottare, in sostituzione delle amministrazioni degli enti, i provvedimenti ivi previsti.

Art. 5.

Salvo quanto disposto dal comma seguente, nulla è innovato per quanto riguarda la proprietà e l'amministrazione del patrimonio dell'ente ospedaliero « Ospedale maggiore di Milano ».

Con lo stesso decreto emanato ai sensi del combinato disposto del quinto comma del precedente art. 3 e dell'art. 18 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55, il presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta, provvede altresì alla individuazione degli eventuali beni e cespiti patrimoniali di pertinenza dell'ente ospedaliero « Ospedale maggiore di Milano », vincolati per volontà dei donatori o testatori all'uso in favore degli ospedali che verranno scorporati dall'ente ospedaliero medesimo ai sensi dell'art. 1, attribuendo tali beni e cespiti ai rispettivi enti ospedalieri di nuova istituzione.

Art. 6.

Alla copertura dei posti di personale amministrativo previsti dalle piante organiche degli enti ospedalieri in nuova istituzione, di cui all'art. 1 della presente legge, si provvede mediante trasferimento del personale amministrativo in servizio presso l'ente ospedaliero dal quale verranno scorporati ospedali a norma della presente legge e risultante in soprannumero in rapporto alle rispettive piante organiche adeguate a seguito dello scorporo medesimo, nonché mediante trasferimento del personale amministrativo dipendente da enti ospedalieri sottoposti a fusione o a scorporo collocati in ruolo transitorio in soprannumero.

Agli effetti di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri di nuova istituzione, previsti dall'art. 1 della presente legge, provvedono a pubblicare nel Bollettino degli atti ufficiali della Regione l'elenco dei posti di organico di personale amministrativo, deliberati a norma del precedente art. 4, entro sessanta giorni alla data di pubblicazione del decreto di cui al terzo comma del predetto art. 4.

Per il trasferimento del personale di cui ai precedenti commi si applicano le procedure di cui all'art. 5 della legge regionale 10 settembre 1976, n. 46.

Al personale amministrativo in servizio presso l'ente ospedaliero «Ospedale maggiore di Milano» è attribuita la precedenza in sede di trasferimento operato ai sensi del presente articolo.

Qualora non pervengano domande di trasferimento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi posti saranno ricoperti mediante le procedure di assunzione previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 e dalla legge regionale 10 settembre 1976, n. 46.

Sino a quando non saranno approvate le piante organiche a norma del precedente art. 4, gli enti ospedalieri di nuova istituzione si avvarranno, previa intesa con l'ente ospedaliero «Ospedale maggiore di Milano», del personale e degli uffici del predetto ente.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 novembre 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 17 novembre 1976, prot.* 20902/11949).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1976, n. **51.**

Norme per l'attuazione delle direttive del consiglio della C.E.E. numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e della direttiva n. 268 del 28 aprile 1975 nella regione Lombardia.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 20 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge viene data attuazione alle direttive del consiglio della C.E.E. numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975 nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352, adattandole alle esigenze dell'agricoltura lombarda al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di vita in agricoltura nonché del livello dei redditi mediante l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture produttive e lo sviluppo della formazione tecnica ed economica delle persone che lavorano nel settore.

Le disposizioni inerenti alla direttiva del consiglio della C.E.E. n. 268/75 si applicano nel territorio dei comuni indicati nella tabella allegata alla presente legge, in conformità all'elenco stabilito dalla direttiva del consiglio della C.E.E. n. 273 del 28 aprile 1975.

Art. 2.

Programmazione agricola regionale

Gli interventi disciplinati dalla presente legge sono disposti in conformità ai criteri ed agli indirizzi della programmazione regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo.

Nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 gli interventi devono armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102. In ogni caso nei programmi stralcio delle comunità montane devono essere previste adeguate infrastrutture, con particolare riguardo alle vie di accesso alle aziende, agli elettrodotti, agli acquedotti ed ai depuratori delle acque.

TITOLO I

AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE

Capo I

PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

Art. 3.

Aziende agricole suscettibili di ammodernamento e potenziamento

Al fine di promuovere l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture agricole e determinare il miglioramento delle condizioni di produzione, di lavoro e di reddito in agricoltura, viene istituito un regime speciale di aiuti in favore delle aziende agricole singole ed associate, suscettibili di ammodernamento.

Sono considerate aziende agricole suscettibili di ammodernamento le aziende che:

1) abbiano una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori extra-agricoli della zona nella quale l'azienda è situata;

2) siano in grado di raggiungere, al compimento di un piano di sviluppo aziendale presentato ed approvato ai sensi degli articoli successivi, un reddito da lavoro comparabile a quello dei settori extra-agricoli o un livello di redditività pari a quello di aziende di riferimento, da individuarsi in armonia con quanto disposto dall'art. 17, penultimo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153, con deliberazione della giunta regionale d'intesa con la commissione consiliare competente, sentiti gli organismi comprensoriali.

Salvo quanto disposto dal terzo comma del successivo articolo 16, alle aziende suscettibili di ammodernamento sopra definite sono assimilate le aziende che, pur avendo un reddito da lavoro comparabile a quello dei settori extra-agricoli, abbiano strutture in condizioni tali da mettere in pericolo la conservazione di tale livello di reddito, anche in relazione agli obiettivi di riconversione indicati dalla programmazione agricola regionale.

La sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma è accertata dall'autorità cui spetta l'approvazione del piano di sviluppo aziendale.

Nel caso di aziende situate nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1 il reddito da lavoro da conseguirsi una volta ultimato il piano di sviluppo aziendale è comprensivo dell'indennità compensativa prevista dal successivo art. 63.

Le misure previste dal presente titolo si applicano con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole ed associate ed alle cooperative di conduzione dei terreni.

Art. 4.

Reddito da lavoro

Il reddito da lavoro è calcolato sulla base dei seguenti elementi:

1) durata del lavoro annuale non superiore a 2300 ore per unità di lavoro;

2) remunerazione del capitale proprio impiegato nell'azienda al tasso del due per cento per i terreni ed i fabbricati ed all'interesse legale per il restante capitale investito sul fondo;

3) remunerazione del capitale di terzi al tasso di interesse effettivo.

Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo di cui al successivo art. 6, secondo comma, il reddito da lavoro conseguito al termine dell'attuazione del piano di sviluppo aziendale può essere maggiorato di un'ulteriore quota non superiore al venti per cento del reddito complessivo proveniente dall'esercizio di attività extra agricole, purchè il reddito da lavoro proveniente dall'attività dell'azienda agricola sia pari al reddito comparabile per unità lavorativa uomo (U.L.U.).

Nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, il livello minimo del reddito da lavoro proveniente dall'azienda agricola è abbassato al settanta per cento del reddito comparabile per unità lavorativa uomo (U.L.U.).

Art. 5.

Reddito da lavoro comparabile

Si intende comparabile il reddito da lavoro equivalente al livello della retribuzione media dei lavoratori extra-agricoli della zona in cui è situata l'azienda, al netto degli oneri sociali.

Per la determinazione del termine di riferimento di cui al comma precedente i dati forniti dall'ISTAT per ciascuna provincia relativamente alla retribuzione media dei lavoratori extra-agricoli vengono moltiplicati per il coefficiente di incremento delle retribuzioni stesse verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione del piano di sviluppo aziendale.

A cura della giunta regionale è data diffusione ai dati comunicati dall'ISTAT alla Regione, per gli effetti di cui all'art. 17, dal primo al quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 6.

Contenuto del piano di sviluppo

Il piano di sviluppo aziendale o interaziendale deve conformarsi, quanto agli indirizzi produttivi ed alle caratteristiche strutturali dell'azienda, alle indicazioni dei piani zonali di sviluppo agricolo e non può avere durata superiore a sei anni, elevabili a nove nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Il piano di sviluppo deve dimostrare che l'azienda al compimento del piano stesso potrà raggiungere, in linea di massima, un reddito da lavoro comparabile per almeno un'unità lavorativa nel caso di azienda che impieghi meno di tre unità e per almeno due unità lavorative nel caso di azienda che impieghi più di tre unità; a tal fine esso deve contenere:

1) la descrizione dettagliata della situazione economica aziendale nel corso dell'annata agricola precedente a quella di presentazione del piano;

2) l'indicazione dell'obiettivo di sviluppo in relazione alla mano d'opera che si prevede operante nell'azienda al compimento del piano;

3) l'indicazione degli orientamenti produttivi prescelti e degli investimenti necessari, separatamente per ciascuna destinazione e con la specificazione dei tempi di attuazione;

4) l'indicazione dei mezzi finanziari dei quali l'azienda può disporre e delle garanzie che intende offrire agli istituti mutuanti per il restante fabbisogno finanziario;

5) la durata del piano;

6) l'impegno a tenere per tutta la durata del piano, la contabilità aziendale secondo i modelli predisposti dal centro regionale previsto dal successivo art. 26.

Quando l'attuazione del piano di sviluppo richieda l'acquisizione di nuove terre, allo stesso dovrà essere allegato il contratto preliminare d'acquisto o di affitto ultraquindicennale o, nel caso in cui le nuove superfici vengano rese disponibili da parte dell'ufficio fondiario a norma dei successivi articoli 36 e 37, la dichiarazione dell'ufficio fondiario medesimo che attesti il relativo accordo, unitamente ad ogni elemento necessario alla individuazione delle terre.

Art. 7.

Assistenza tecnica

Per la redazione del piano di sviluppo e durante il periodo della sua attuazione i soggetti di cui al successivo art. 8 possono avvalersi, senza oneri per gli stessi, della sezione specializzata per l'informazione socio-economica di cui al successivo art. 44.

Ai fini della valutazione dei piani di sviluppo sono predisposte apposite schede a cura del centro regionale di cui al successivo art. 26.

Art. 8.

Condizioni per la presentazione del piano di sviluppo

Possono presentare un piano di sviluppo:

1) gli imprenditori agricoli iscritti all'albo istituito con legge regionale 13 aprile 1974, n. 18. I mezzadri e i coloni possono presentare il piano di sviluppo anche in mancanza di accordo con il concedente; agli stessi è demandata l'attuazione del piano e sono riconosciute la direzione per detta attuazione nonchè le facoltà per i miglioramenti attribuite all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11;

2) le cooperative agricole costituite ai sensi della legislazione sulla cooperazione;

3) le associazioni di imprenditori agricoli costituite per la presentazione di un piano comune di sviluppo, sempre che i soci ritraggano dall'attività aziendale almeno il cinquanta per cento del proprio reddito ed impieghino nella stessa attività almeno il cinquanta per cento del proprio tempo lavorativo, e che ciascuna delle aziende associate per la presentazione del piano di sviluppo risponda ai requisiti indicati dall'art. 3 della presente legge;

4) gli imprenditori agricoli le cui aziende sono situate nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, che dedichino all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavino dall'attività medesima almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro.

Art. 9.

Capacità professionale

L'approvazione del piano di sviluppo è in ogni caso subordinata al giudizio positivo sulla capacità professionale dell'imprenditore agricolo, espresso dalla commissione di cui al successivo art. 10, a seguito di colloquio individuale.

La capacità professionale è presunta:

1) quando l'imprenditore abbia svolto attività agricola e sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore o di istituto professionale nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali;

2) quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla presentazione della domanda attività agricola come capo d'azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo.

Nel caso di piani presentati da associazioni di imprenditori agricoli o da cooperative la capacità professionale è richiesta alla persona preposta alla direzione dell'azienda.

Art. 10.

Commissione per l'accertamento della capacità professionale

Per l'accertamento della capacità professionale degli imprenditori che abbiano presentato un piano di sviluppo, presso ciascun organismo comprensoriale è costituita una commissione composta da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori agricoli e presieduta dal dirigente dell'ufficio agricolo comprensoriale.

Le commissioni sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale su designazione delle organizzazioni professionali.

Art. 11.

Attribuzione delle funzioni amministrative agli organismi comprensoriali

Le funzioni amministrative inerenti alla realizzazione ed al controllo dei piani di sviluppo aziendale ed interaziendale di cui al presente titolo sono attribuite agli organismi comprensoriali istituiti con legge regionale 15 aprile 1975, n. 52.

Art. 12.

Presentazione del piano di sviluppo

I piani di sviluppo devono essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno all'organismo comprensoriale competente per territorio, unitamente ad ogni elemento utile per l'individuazione degli immobili facenti parte dell'azienda nonchè, ove necessario, ai documenti attestanti la capacità professionale ai sensi del precedente art. 9.

Art. 13.

Uffici agricoli comprensoriali e parere sui piani di sviluppo

La giunta regionale istituisce gli uffici agricoli comprensoriali in corrispondenza della suddivisione del territorio della Regione in comprensori, ristrutturando gli uffici periferici esistenti.

I piani di sviluppo, successivamente al compimento dell'istruttoria da parte degli uffici agricoli comprensoriali, sono trasmessi ai comitati agricoli di zona per il parere sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge nonchè sull'idoneità dei mezzi indicati dal piano per il raggiungimento degli obiettivi del piano stesso.

Art. 14.

Approvazione dei piani da parte dell'organismo comprensoriale

L'organismo comprensoriale, entro sessanta giorni dalla loro presentazione, approva i piani di sviluppo e li trasmette alla giunta regionale, unitamente ai documenti istruttori per gli adempimenti previsti dal successivo art. 21.

Capo II

REGIME DI AIUTI

Art. 15.

Provvidenze finanziarie per l'attuazione dei piani di sviluppo

Per l'attuazione dei piani di sviluppo approvati a norma del precedente art. 14 possono essere concessi, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti:

1) contributi in conto interesse per gli investimenti globalmente necessari;

2) contributo in conto capitale per l'incremento della produzione bovina ed ovina;

3) garanzie sussidiarie per i mutui da contrarre ed i relativi interessi;

4) concessione in proprietà o in affitto ultraquindicennale delle terre a disposizione dell'ufficio fondiario ai sensi dei successivi articoli 36 e 37.

Art. 16.

Contributi in conto interessi

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, compresi gli interessi di pre-ammortamento, fino ad un massimo di 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa impiegata nell'azienda e per la durata di vent'anni per gli investimenti fondiari e di dieci per i prestiti di dotazione.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta, vengono stabiliti annualmente l'ammontare del concorso nel pagamento degli interessi, eventualmente differenziato per destinazione entro il limite massimo del nove per cento, nonchè il tasso a carico del beneficiario entro il limite minimo del tre per cento. Nelle zone montane i limiti del concorso sugli interessi sono rispettivamente del dodici per cento e del tre per cento.

Per le aziende di cui al terzo comma del precedente art. 3, il concorso nel pagamento degli interessi è limitato all'ottanta per cento dell'importo del mutuo e comunque ad un importo non superiore a 33.648 unità di conto per ogni unità lavorativa impiegata nell'azienda.

Le provvidenze previste nel presente articolo non possono essere utilizzate per l'acquisto di terre nè per l'acquisto di bestiame vivo suino od avicolo o di vitelli destinati all'ingrasso. Possono essere destinate all'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale.

Gli investimenti nel settore suinicolo possono beneficiare delle provvidenze previste nel presente articolo a condizione che siano di importo compreso tra un minimo di 10.520 ed un massimo di 42.060 unità di conto e che, al compimento del piano, almeno il trentacinque per cento degli alimenti consumati da suini sia prodotto dall'azienda.

Art. 17.

Contributi in conto capitale per l'acquisto di bestiame

I contributi in conto capitale per l'acquisto di bestiame previsto dal piano di sviluppo sono concessi in attuazione di quanto previsto dal programma regionale zootecnico, in conformità ai criteri ed alle condizioni da questo stabiliti.

Art. 18.

Modalità di concessione dei contribui in conto capitale

I contributi in conto capitale sono destinati all'acquisto di bestiame bovino ed ovino, nell'ambito di piani di sviluppo che prevedano, al termine della loro attuazione, una quota di vendita del bestiame suddetto superiore al cinquanta per cento delle vendite complessive effettuate dall'azienda.

Il contributo, concesso per ogni ettaro di terreno destinato alla produzione di carne bovina ed ovina, viene erogato in tre anni in ragione di 47 unità di conto per ettaro il primo anno, 32 unità di conto per ettaro il secondo anno e 16 unità di conto per ettaro il terzo anno. Tale contributo si aggiunge al contributo in conto interessi di cui al precedente art. 16.

Nel caso dei territori indicati all'ultimo comma del precedente art. 1 il contributo previsto dal secondo comma del presente articolo è elevato di un terzo per le aziende che dispongano, per ettaro di superficie foraggera, di almeno 0,5 unità bestiame adulto (U.B.A.) valutate ai sensi del successivo art. 64.

Art. 19.

Garanzie sussidiarie

Agli imprenditori agricoli cui siano stati concessi i contributi previsti dal precedente art. 15 e che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito, il fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, concede fidejussione per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte, maggiorate del valore attualizzato del concorso negli interessi.

La fidejussione non può eccedere il cinquanta per cento del mutuo, comprensivo di capitale ed interessi, elevabile all'ottanta per cento nei territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Qualora la fidejussione si riveli insufficiente, la giunta regionale può deliberare la concessione di garanzie sussidiarie regionali ad affittuari, mezzadri e coloni.

Art. 20.

Concessione di terre

L'azienda agricola, singola o associata, che presenti un piano di sviluppo basato anche sull'ampliamento della superficie aziendale, può chiedere che le vengano cedute in proprietà o in affitto ultraquindicennale le terre che si siano rese disponibili nell'ambito dei provvedimenti previsti nel titolo II della presente legge secondo quanto disposto ai successivi articoli 36 e 37.

Le richieste di cui al primo comma hanno la precedenza su ogni altra, compatibilmente con le indicazioni contenute nel piano di razionale utilizzazione delle terre disponibili previsto dal successivo art. 36.

Art. 21.

Concessione dei contributi

La giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, entro trenta giorni dal ricevimento dei piani di sviluppo approvati a norma del precedente art. 14 provvede alla concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti, previa valutazione comparativa dei piani stessi alla luce degli obiettivi della programmazione agricola regionale e con preferenza per i piani riguardanti imprese familiari coltivatrici, singole o associate, e, tra queste le aziende nelle quali inizialmente nessuna unità lavorativa consegue un reddito comparabile.

Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro o al colono, o congiuntamente al mezzadro od al colono ed al concedente, sempreché entrambi abbiano i requisiti prescritti dai precedenti articoli 8 e 9 e vi sia consenso per la presentazione del piano.

Nella deliberazione di concessione i tempi di erogazione dei contributi in conto capitale sono fissati in relazione alle fasi di attuazione del piano di sviluppo.

Art. 22.

Obblighi derivanti dalla concessione degli aiuti

L'imprenditore agricolo al quale sono stati concessi aiuti per l'attuazione di un piano di sviluppo è tenuto a rendere conto entro il 31 gennaio di ogni anno dello stato di attuazione del piano stesso.

Il rendiconto è presentato all'ufficio agricolo comprensoriale territorialmente competente il quale effettua i necessari controlli e, ove riscontri difformità rispetto al piano approvato, ne dà immediata notizia all'organismo comprensoriale, ai fini di quanto disposto dal successivo art. 23.

Nel corso dell'attuazione del piano di sviluppo, ove necessario, possono essere consentite modificazioni da approvarsi con la procedura di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14 fermi restando l'obiettivo di sviluppo ed il termine fissato per il compimento del piano stesso.

Alla scadenza del termine previsto per il compimento del piano di sviluppo gli uffici agricoli comprensoriali tramite il centro regionale di cui al successivo art. 26 provvedono ad accertare il livello di reddito da lavoro raggiunto ai fini del rilascio del nulla osta per la liquidazione di ogni ulteriore spettanza.

Art. 23.

Revoca della concessione degli aiuti

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni cui è subordinata la concessione degli aiuti previsti dal presente titolo ne comporta la revoca.

L'impiego degli aiuti in difformità da quanto dispone il precedente art. 16 o per scopi diversi da quelli previsti dal piano di sviluppo comporta il recupero delle somme già corrisposte.

Per la revoca delle concessioni ed il recupero delle somme da disporsi su segnalazione degli organismi comprensoriali si applica la procedura di cui al terzo comma del successivo art. 34.

Capo III

ALTRE PROVVIDENZE

Art. 24.

Associazioni di assistenza interaziendale

Alle associazioni di produttori agricoli composte prevalentemente da coltivatori diretti e costituite, con voto pro capite, per fornire assistenza tecnica alle aziende associate o per l'utilizzazione in comune di dotazioni aziendali o per conseguire un'attività a carattere collettivo, è concesso un aiuto di avviamento sotto forma di contributo al costo di gestione.

L'ammontare del contributo varia da un minimo di 2.600 ad un massimo di 7.890 unità di conto secondo parametri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, con riferimento al numero degli associati ed ai caratteri ed all'ampiezza del programma di attività.

Alla domanda di contributo presentata all'organismo comprensoriale devono essere allegati l'atto costitutivo, lo statuto ed il programma di attività dell'associazione.

Il contributo è concesso dall'organismo comprensoriale che decide in merito alla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 25.

Contributo per la tenuta della contabilità aziendale

Agli imprenditori agricoli iscritti all'albo istituito con legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, nonché agli imprenditori agricoli di cui al punto 4) del precedente art. 8 che si impegnino a tenere una contabilità aziendale secondo quanto previsto dal centro regionale di cui al successivo art. 26 è concesso un contributo di 473 unità di conto erogabili in quattro rate annuali decrescenti.

La domanda di contributo è presentata all'organismo comprensoriale che provvede entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

La liquidazione del contributo è disposta dal dirigente dell'ufficio agricolo comprensoriale su aperture di credito disposte con deliberazione della giunta regionale.

A coloro che, in relazione all'attuazione di un piano di sviluppo approvato a norma della presente legge, si siano impegnati alla tenuta della contabilità aziendale, viene assegnato, per il periodo di durata del piano che eccede i quattro anni, un ulteriore contributo nella misura da stabilirsi con deliberazione della giunta regionale.

Alla fine di ciascun esercizio gli elaborati contabili devono essere trasmessi per il tramite degli uffici agricoli comprensoriali al predetto centro regionale che, previo controllo, rilascia apposita dichiarazione di conformità alla quale è subordinata la erogazione del contributo.

Art. 26.

Centro regionale per la contabilità e l'analisi della gestione aziendale

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un « Centro regionale per la contabilità e l'analisi della gestione aziendale » con i seguenti fini:

1) diffusione della tenuta della contabilità aziendale agricola secondo modelli prestabiliti;

2) analisi di gestione, ai fini dell'individuazione delle aziende di riferimento;

3) predisposizione di schemi per la compilazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali;

4) controllo sulla corretta tenuta della contabilità aziendale;

5) raccolta di elementi conoscitivi inerenti ai processi produttivi, utili ai fini della programmazione agricola.

TITOLO II

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ATTIVITA' AGRICOLA ED UTILIZZAZIONE DELLE TERRE DISPONIBILI.

Capo I

CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 27.

Indennità di cessazione dell'attività agricola

Per promuovere il miglioramento strutturale delle aziende agricole mediante l'ampliamento della superficie aziendale e per favorire la destinazione delle terre ai fini di utilità pubblica, è istituita un'indennità per la cessazione anticipata dell'attività agricola, da corrispondersi, in conformità alle norme contenute nel presente titolo, ai soggetti indicati nei successivi articoli qualora i terreni siano:

1) ceduti in proprietà o in enfiteusi o in affitto per la durata non inferiore ai quindici anni agli imprenditori agricoli che abbiano ottenuto l'approvazione ed il finanziamento di un piano di sviluppo aziendale o che comunque realizzino con l'accorpamento una maggiore produttività, accertata ai sensi del successivo art. 37, terzo comma;

2) ceduti in affitto all'ufficio fondiario di cui al successivo art. 35 per una durata non inferiore a diciotto anni con destinazione a fini di pubblica utilità secondo quanto disposto dal successivo art. 36.

Art. 28.

Imprenditori agricoli beneficiari dell'indennità

Possono beneficiare dell'indennità gli imprenditori agricoli che:

1) siano titolari di aziende di superficie non superiore a quindici ettari;

2) siano di età compresa tra il 55° ed il 65° anno;

3) abbiano dedicato all'azienda almeno il cinquanta per cento del proprio tempo lavorativo, ricavandone almeno il cinquanta per cento del proprio reddito da lavoro, per un periodo di almeno cinque anni, prima della presentazione della domanda di indennità.

Ferme restando le condizioni di cui al precedente punto 3) gli imprenditori titolari di aziende con superficie superiore ai 15 ettari possono essere ammessi a beneficiare dell'indennità se di età compresa fra i 60 ed i 65 anni, salvo che si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda in seguito al decesso del coniuge o di invalidi con capacità lavorativa ridotta di almeno il cinquanta per cento.

Affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni possono beneficiare della indennità, alle condizioni indicate nel primo comma, purché i proprietari dell'azienda consentano la destinazione delle terre secondo quanto previsto dal precedente art. 27.

Non può beneficiare dell'indennità per anticipata cessazione della attività agricola l'imprenditore che abbia in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale ai sensi del titolo I della presente legge o che abbia alienato, nel biennio precedente la domanda, una quota superiore al venti per cento dell'azienda agricola.

Nell'assegnazione dell'indennità prevista dal presente articolo sono preferiti i richiedenti di età superiore agli anni 60.

Art. 29.

Coadiuvanti familiari e lavoratori dipendenti beneficiari dell'indennità

Per ciascuna azienda, il cui titolare benefici dell'indennità di cessazione anticipata dell'attività agricola, ha altresì titolo a ricevere l'indennità di cui al precedente art. 27 un coadiuvante familiare, parente entro il sesto grado del titolare della azienda o del coniuge di questo, o un lavoratore agricolo dipendente, sempre che abbiano età compresa tra i 55 ed i 65 anni.

A tal fine i soggetti beneficiari devono:

1) avere esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due presso l'azienda che cessa l'attività;

2) aver dedicato all'attività agricola, durante il quinquennio, almeno il cinquanta per cento del loro tempo lavorativo;

3) essere stati o essere iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie.

La domanda del coadiuvante familiare prevale su quella del lavoratore agricolo dipendente.

Art. 30.

Calcolo del tempo lavorativo e del reddito da lavoro

Per il calcolo del tempo lavorativo ai fini di cui ai precedenti articoli 28 e 29 si fa riferimento ad una settimana lavorativa di quaranta ore.

Per il reddito da lavoro si intende qualunque provento derivante da attività autonoma o subordinata, compreso il reddito derivante da trattamento pensionistico di fine attività lavorativa o di vecchiaia.

Art. 31.

Prova dell'attività agricola

L'iscrizione negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia e l'iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18, costituiscono presunzione assoluta dell'effettivo svolgimento di attività agricola per il corrispondente periodo.

Nel caso in cui non operino le presunzioni suddette, gli interessati devono presentare istanza di accertamento al comune nel cui territorio l'attività è stata svolta.

I comuni, per delega della Regione, esperiscono gli accertamenti necessari e rilasciano agli interessati apposita certificazione.

Art. 32.

Ammontare dell'indennità

L'indennità di cessazione anticipata dell'attività agricola ammonta a 900 unità di conto annue per gli imprenditori agricoli coniugati ed a 600 unità di conto per gli imprenditori agricoli non coniugati o vedovi e per tutte le altre categorie di beneficiari.

L'indennità può essere corrisposta, su richiesta dell'interessato, in rate mensili.

Art. 33.

Requisiti di concessione dell'indennità e procedure relative

La concessione dell'indennità è subordinata all'impegno assunto dal beneficiario con atto scritto ed autenticato nei modi di legge a non esercitare ulteriori attività agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti.

L'imprenditore agricolo può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compreso un fabbricato rurale destinato ad abitazione, per un'estensione non superiore ai cinque per cento dell'intera superficie.

Gli operatori che intendano fruire dell'indennità di anticipata cessazione devono presentare domanda, entro il termine perentorio del primo gennaio di ciascun anno, all'organismo comprensoriale competente che provvede all'istruttoria avvalendosi dell'ufficio agricolo comprensoriale anche ai fini di quanto previsto dal successivo art. 36 nonchè alla concessione dell'indennità.

L'organismo comprensoriale comunica al presidente della giunta regionale l'elenco dei beneficiari ai fini della concessione del nulla osta e del pagamento previsti dal comma successivo.

Il presidente della giunta regionale, previo accertamento dell'inclusione della superficie agraria dell'azienda destinata a cessare nel piano approvato dalla giunta regionale ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 36 nonchè della sussistenza di tutti gli altri requisiti stabiliti dalla legge per l'accoglimento della domanda, concede il nulla osta per il pagamento dell'indennità da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale.

La concessione dell'indennità e la cessazione dell'attività agricola hanno effetto al termine dell'annata agraria successiva al primo gennaio.

Art. 34.

Revoca della concessione dell'indennità di anticipata cessazione

Agli effetti della presente legge è vietato ai beneficiari della indennità di anticipata cessazione esercitare attività professionali agricole che comportino la commercializzazione dei prodotti; tale esercizio si presume quando il beneficiario svolge attività di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo dipendente.

I comuni sono delegati a vigilare sull'osservanza di quanto disposto al comma precedente; a tal fine la giunta regionale trasmette agli stessi l'elenco nominativo dei beneficiari.

I comuni che accertino la violazione del divieto previsto dal presente articolo ne danno immediata comunicazione al presidente della giunta regionale il quale, previa contestazione all'interessato e acquisite eventuali controdeduzioni da presentarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica della stessa, revoca la concessione della indennità ed ingiunge la restituzione delle somme riscosse.

La giunta regionale dà tempestiva comunicazione della revoca di cui al comma precedente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli adempimenti di loro competenza.

Capo II

UFFICIO FONDIARIO, ACQUISIZIONE E DESTINAZIONE DELLE TERRE

Art. 35.

Ufficio fondiario

In attesa che venga istituito con apposita legge regionale un ente a gestione autonoma per l'esercizio delle attività di cui al presente titolo è istituito presso la giunta regionale un ufficio fondiario al quale sono attribuiti, oltre a quelli previsti dalla presente legge, i seguenti compiti:

1) censimento delle superfici con destinazione agricola in atto e potenziale, ivi comprese le terre degli enti pubblici dipendenti dalla Regione e di quelli soggetti al controllo della Regione a norma dell'art. 130 della Costituzione;

2) attività relative alla predisposizione ed attuazione del piano di utilizzazione delle terre di cui ai successivi articoli 36 e 37.

Art. 36.

Acquisizione e destinazione delle terre

L'organismo comprensoriale, avuto riguardo alle esigenze di miglioramento aziendale connesse ai piani di sviluppo presentati a norma del titolo I della presente legge nonchè alle altre possibili utilizzazioni da parte di enti pubblici, valuta, in relazione agli obiettivi della pianificazione agricola e territoriale regionale, l'utilizzabilità delle superfici aziendali delle quali è stata proposta la cessione ai sensi del precedente art. 27.

In particolare deve essere verificata la conformità:

1) delle destinazioni agrarie alle scelte prioritarie dei piani zonali ovvero in mancanza, alle direttive regionali di cui al primo comma del successivo art. 78;

2) delle destinazioni a rimboschimento, ampliamento o formazione di aziende silvo-pastorali agli eventuali piani regionali in materia di cui alla legge regionale n. 8 del 5 aprile 1976;

3) delle destinazioni a parchi e riserve regionali al piano previsto dalla legge regionale 17 dicembre 1973, n. 58, e successive integrazioni;

4) delle altre destinazioni di pubblica utilità ai piani territoriali ed agli strumenti urbanistici di cui alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 51.

Sulla base delle proposte pervenute dagli organismi comprensoriali l'ufficio fondiario predispone, entro il 15 aprile di ogni anno, il piano di destinazione delle terre acquisibili e lo sottopone alla giunta regionale che lo approva, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 37.

Attuazione del piano di utilizzazione delle terre

L'ufficio fondiario provvede all'attuazione del piano di utilizzazione delle terre acquisite ai sensi dell'articolo precedente cedendole, di preferenza in affitto ultraquindicennale od in proprietà, agli imprenditori agricoli singoli o associati che abbiano avuto approvato un piano di sviluppo nonchè ad enti pubblici per le destinazioni indicate al secondo comma del precedente art. 36.

Ove gli imprenditori abbiano solo presentato o si impegnino a presentare un piano di sviluppo, l'ufficio fondiario provvede con atti precari alla immediata messa a disposizione delle terre richieste, salvo l'adozione dei provvedimenti definitivi a seguito dell'approvazione del piano di sviluppo.

Per gli operatori agricoli che non abbiano presentato il piano di sviluppo l'accertamento della maggior produttività di cui al precedente art. 27, punto 1), è effettuato dal presidente della giunta regionale previo parere del comitato agricolo di zona nella cui circoscrizione ricadono totalmente o per la maggiore estensione le superfici agrarie interessate. A tal fine gli acquirenti ovvero gli affittuari od i cessionari enfiteutici devono presentare apposita domanda al presidente della giunta regionale.

Art. 38.
Prezzi e canoni

L'ufficio fondiario è abilitato ad acquisire ed a disporre delle superfici agrarie per le destinazioni di cui al precedente art. 37 a prezzi e canoni non superiori a quelli indicati nei commi seguenti.

Il prezzo d'acquisto non può superare l'equo canone d'affitto relativo alle superfici agrarie capitalizzate al tasso di interesse del due per cento.

Il canone d'affitto non può essere superiore all'equo canone riferito alla superficie agraria interessata ed il canone enfiteutico allo stesso equo canone diminuito del trenta per cento.

Il prezzo di cessione delle superfici con destinazione agraria o silvo-pastorale ed il canone di affitto, cui è equiparato quello d'enfiteusi, sono determinati a norma dell'art. 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153. La stessa norma disciplina gli atti precari di immediata disposizione.

Il prezzo di cessione delle superfici per destinazioni ad opere o utilizzi pubblici è determinato a norma dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, mentre il canone di locazione è determinato dal prezzo medesimo diviso per il numero degli anni di locazione, che non può comunque essere inferiore a quindici.

Gli aventi diritto possono chiedere che in luogo della corresponsione del prezzo di vendita delle terre venga costituita a loro favore la rendita vitalizia di cui al terzo comma dell'art. 40 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 39.
Impiego delle somme introitate

Le somme introitate dalla Regione a seguito di cessioni, affitti o enfiteusi sono versate alla sezione speciale del fondo di rotazione di cui all'art. 16 ed articoli seguenti della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le procedure e modalità previste dall'art. 47 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Capo III
PREMIO DI APPORTO STRUTTURALE

Art. 40.
Finalità ed ammontare del premio

E' istituito un premio di apporto strutturale in favore degli imprenditori agricoli che destinano le terre di cui abbiano la disponibilità agli scopi indicati al precedente art. 27.

Il premio ammonta ad otto annualità del canone d'affitto, determinato in base alle vigenti norme sull'equo canone ed è maggiorato del venticinque per cento quando i terreni sono offerti in affitto.

Art. 41.
Beneficiari del premio

Il premio di apporto strutturale può essere concesso:

1) agli imprenditori agricoli che fruiscono dell'indennità di cessazione dell'attività agricola a norma del precedente articolo 28;

2) ai proprietari di terreni che, pur non avendo titolo alla indennità di cessazione, mettano comunque a disposizione i propri terreni per gli scopi di cui al precedente art. 27;

3) ai proprietari sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengano titolari per acquisto o per affitto per la durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo I della presente legge;

4) ai proprietari che cedano il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto per la durata di almeno quindici anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende ai fini della realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del predetto titolo I;

5) agli affittuari, coloni, mezzadri, enfiteuti che cessino la attività agricola, anche nel caso in cui non abbiano titolo alla indennità di cessazione e che pongano i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi di cui al precedente art. 27; in questo caso il premio di apporto strutturale è cumulabile con quello previsto per il proprietario, il cui ammontare viene ridotto del cinquanta per cento;

6) ai proprietari concedenti a mezzadria ed a colonia che trasformino in affitto della durata almeno quindicennale tali contratti, ma una sola volta per superficie agraria.

Art. 42.
Concessione del premio

Gli operatori agricoli che intendano fruire del premio di apporto strutturale devono presentare domanda entro il termine perentorio del primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui le loro superfici agrarie siano state effettivamente destinate agli scopi indicati nel precedente art. 27.

Per la concessione del premio si applicano le procedure previste dal precedente art. 33, terzo e quarto comma.

TITOLO III
INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA.

Capo I
INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Art. 43.
Informazione socio-economica

La regione Lombardia assicura lo svolgimento di attività di informazione socio-economica in agricoltura secondo le modalità previste dai successivi articoli 44 e 46 per le seguenti finalità:

1) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulle possibilità di migliorare le proprie condizioni economiche, sociali e culturali;

2) studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni, e fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento dell'attività agricola, per l'eventuale scelta di una attività non agricola nonchè per la definitiva cessazione della attività professionale;

3) mettere in contatto con i competenti servizi regionali di informazione le persone che intendano dare un nuovo orientamento alla loro azienda e assistere gli operatori agricoli nei rapporti con l'amministrazione regionale in ordine alle procedure di loro interesse;

4) fare conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura e le prospettive offerte nel settore agricolo e in altri settori;

5) favorire lo sviluppo di tutte le altre iniziative che consentano una formazione permanente di coloro che lavorano e vivono nell'ambiente rurale;

6) far conoscere e valutare le possibilità di iniziative associative e cooperativistiche tendenti a realizzare migliori processi di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Art. 44.
Servizi regionali per l'informazione socio-economica

L'attività di informazione socio-economica è diretta e coordinata dalla Regione che la gestisce mediante un apposito servizio regionale per l'attività d'informazione socio-economica.

Nell'ambito di tale servizio possono essere previste sezioni specializzate anche a livello comprensoriale.

Le funzioni amministrative attinenti i servizi e le attività di socio-informazione sono attribuite agli organismi comprensoriali.

L'attività di socio-informazione è svolta in conformità agli indirizzi programmatici adottati dall'organismo comprensoriale e dalle comunità montane, sentito il comitato agricolo di zona.

Ciascuna sezione è diretta da un consulente socio-economico in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 45.

Affidamento ad associazioni, enti ed istituti

Salvo quanto previsto dal precedente art. 44 la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad affidare, sulla base di apposite convenzioni da essa deliberate, determinate attività di informazione socio-economica, ad eccezione di quelle indicate al punto 4) del precedente art. 43, ad associazioni regionali di produttori agricoli espressamente costituite allo scopo di creare analoghi servizi per i propri associati ovvero ad enti od istituti, pubblici o privati, già operanti nel settore della propaganda e dell'assistenza tecnica o dei servizi sociali di aiuto alle famiglie.

Le associazioni, gli enti e gli istituti affidatari dei suddetti servizi di informazione socio-economica devono essere riconosciuti idonei a norma di quanto rispettivamente disposto dai successivi articoli 46 e 47 e devono presentare al presidente della giunta regionale un programma dettagliato di attività per ciascun anno, con il relativo preventivo di spesa da approvarsi con la deliberazione di affidamento. Con la medesima deliberazione sono concessi i contributi ai sensi del successivo art. 48.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in caso di accertato e persistente inadempimento degli obblighi assunti può, previa diffida, revocare l'affidamento dei servizi di cui al presente articolo e anche il riconoscimento di idoneità; i contributi concessi possono essere revocati o ridotti con il recupero delle somme eventualmente anticipate.

Art. 46.

Riconoscimento di idoneità delle associazioni

Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al secondo comma del precedente art. 45 le associazioni debbono:

1) essere composte da produttori agricoli ed avere un congruo numero di soci iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui alla legge regionale 13 aprile 1974, n. 18;

2) assumere come scopo sociale, senza finalità di lucro, le attività di cui al precedente art. 43;

3) essere costituite per la durata non inferiore a dieci anni;

4) essere rette da uno statuto approvato dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli stessi;

5) prevedere l'adozione di un organico di consulenti socio-economici che entro il triennio successivo alla costituzione dell'associazione sia composto per almeno il settantacinque per cento da soggetti in possesso dell'attestato di cui all'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

La domanda di riconoscimento di idoneità, corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto e dall'indicazione degli ambiti comprensoriali in cui l'associazione intende operare, è inoltrata al presidente della giunta regionale che, su conforme deliberazione della giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, provvede con proprio decreto in merito alla stessa e sull'approvazione dello statuto entro novanta giorni dalla presentazione.

Il riconoscimento ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile; può essere revocato prima della scadenza di ciascun quinquennio a seguito di gravi inadempienze o di accertata inerzia in ordine agli obblighi assunti dall'associazione.

Art. 47.

Riconoscimento di idoneità di enti e di istituti

Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui al secondo comma del precedente art. 45 gli enti e gli istituti interessati devono presentare, entro il 10 giugno 1978, domanda corredata dalle indicazioni e dai documenti previsti dal secondo comma del precedente art. 46 comprovanti l'adeguamento delle proprie norme statutarie e della propria organizzazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di informazione socio-economica, con l'osservanza in particolare di quanto disposto dal punto 5), del precedente art. 46.

Per il riconoscimento si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 46.

Art. 48.

Contributi ad associazioni, enti ed istituti

Per lo svolgimento delle attività di informazione socio-economica affidate a norma del precedente art. 45, alle associazioni, enti ed istituti convenzionati, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede contributi pari al settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi di cui al precedente comma sono liquidati previa rendicontazione delle spese sostenute.

A richiesta degli interessati la giunta regionale può disporre la erogazione di anticipazioni fino al quaranta per cento del contributo concesso.

Può altresì essere concesso per ciascun consulente socio-economico in posssesso dell'attestato di cui all'art. 53 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e assunto per un periodo non inferiore a cinque anni, un contributo *una tantum* di L. 4.680.000.

Il contributo di cui al precedente comma è corrisposto dopo sei mesi di effettivo servizio purchè risulti instaurato un regolare rapporto di lavoro.

Art. 49.

Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sulle attività d'informazione socio-economica svolte da associazioni, enti ed istituti convenzionati è esercitata dalla giunta regionale, in collaborazione con gli organismi comprensoriali ed i comitati agricoli di zona competenti per territorio, a mezzo degli uffici agricoli comprensoriali.

Art. 50.

Formazione e perfezionamento dei consulenti socio-economici

I corsi di formazione e perfezionamento e gli incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici si svolgono presso facoltà universitarie della Regione, sulla base di convenzione stipulata tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le Università.

Fra le materie di insegnamento devono inoltre essere previste:

1) analisi istituzionale e socio-economica della programmazione in Lombardia;

2) analisi di mercato;

3) metodologia dei piani di sviluppo aziendale;

4) metodologia dei piani agricoli di zona;

5) statistica;

6) sociologia rurale.

L'ammissione ai corsi dei candidati è estesa:

a) ai candidati in possesso di diploma di laurea in scienze delle produzioni animali, in economia e commercio od equipollente;

b) ai candidati in possesso di diploma di scuola media superiore, purchè abbiano superato un preventivo esame integrativo speciale presso la facoltà universitaria interessata su programma specifico.

Per l'ammissione ai corsi non si applicano i limiti espressi in percentuale dal primo comma, lettera *b*), dell'art. 52 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Alle Università, per le attività previste dal presente articolo, sono concessi contributi di L. 1.500.000 per ogni consulente che abbia concluso i corsi di formazione e di perfezionamento sulla base di programmi annuali preventivamente approvati.

Le Università beneficiarie di detti contributi sono obbligate a corrispondere ai partecipanti ai corsi di formazione, oltre al materiale didattico, un'indennità di frequenza di L. 800.000 per l'intero corso da erogarsi in rate mensili posticipate, semprechè la frequenza alle lezioni non sia stata inferiore al novanta per cento delle ore previste.

A coloro che abbiano frequentato i corsi di perfezionamento sono dovuti premi di frequenza da corrispondersi a conclusione del corso nella misura di L. 200.000.

Art. 51.

Bollettino di informazione socio-economica

Per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura italiana e del mondo rurale, la giunta regionale cura la redazione e la diffusione di un bollettino mensile contenente notizie statistiche e informative sulle possibilità che si offrono agli imprenditori ed ai lavoratori agricoli, nell'ambito del territorio regionale, per il migliore svolgimento della loro attività, per eventuali nuove occasioni di lavoro extra agricole, nonchè sulle provvidenze regionali per l'agricoltura ed il lavoro subordinato in genere.

A tal fine il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa e d'intesa con la commissione consiliare competente, nomina un comitato di redazione di non più di cinque componenti.

Capo II
QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 52.
Attività di qualificazione professionale

La regione Lombardia assicura lo svolgimento delle attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura secondo le modalità previste dai successivi articoli promuovendo lo svolgimento di appositi corsi per consentire alle stesse di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinchè possano integrarsi in una agricoltura moderna.

La Regione può altresì promuovere:

1) attività di divulgazione e di assistenza tecnica a livello delle singole aziende o di gruppi di aziende omogenee, su vasta scala ed in forma capillare;

2) la costituzione di aziende dimostrative che forniscano concreti esempi di applicazione di tecnologie avanzate in ordine ai principali ordinamenti produttivi agricoli e zootecnici adottati nelle diverse zone della Regione, di realizzazione di strutture funzionali ed economiche, soprattutto per quanto concerne l'edilizia rurale, nonchè di gestione aziendale economicamente vantaggiosa anche attraverso l'impiego di forme avanzate di organizzazione scientifica del lavoro.

Art. 53.
Divulgazione ed assistenza tecnica

Per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1), secondo comma, del precedente art. 52 è istituita presso ciascun ufficio agricolo comprensoriale una sezione specializzata per la divulgazione e l'assistenza tecnico-economica in agricoltura.

La sezione è diretta da un funzionario esperto in economia agraria, con particolare riguardo alla contabilità ed alla analisi della gestione aziendale ed è composta da uno o più tecnici specializzati nelle diverse branche dell'agronomia e della zootecnia, in relazione agli indirizzi produttivi previsti dai piani agricoli di zona.

Spetta alla sezione specializzata di provvedere alla consulenza ed alla assistenza tecnico-economica delle singole aziende inerenti soprattutto alla predisposizione ed all'attuazione dei piani di sviluppo di cui al precedente art. 6.

La sezione effettua, in particolare, sistematicamente visite domiciliari e promuove riunioni di imprenditori per l'esame collegiale dei risultati delle rispettive gestioni aziendali e delle tecnologie adottate.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, la giunta regionale è autorizzata ad affidare compiti di divulgazione ed assistenza tecnica alle associazioni di cui al precedente art. 45; a tal fine si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 45 e 49.

Art. 54.
Aziende dimostrative

Per la costituzione delle aziende dimostrative di cui al punto 2), secondo comma, del precedente art. 52, la Regione si avvale dell'ufficio fondiario previsto dal precedente art. 35, utilizzando a tal fine, ove possibile, terre amministrate dall'ufficio medesimo.

La costituzione delle aziende dimostrative è disposta dalla giunta regionale sulla base di apposito programma quinquennale approvato dal consiglio regionale che determina la ubicazione delle aziende stesse, le dimensioni e gli indirizzi produttivi in armonia con i piani agricoli della zona in cui devono operare.

Il primo programma deve prevedere in via prioritaria la istituzione di due aziende dimostrative per l'allevamento di bovini da carne e di ovini allo stato brado che assicurino una conveniente utilizzazione di terre abbandonate od insufficientemente utilizzate.

Art. 55.
Corsi di qualificazione professionale

I corsi per la qualificazione professionale in agricoltura di cui al primo comma dell'art. 52 sono istituiti sulla base delle previsioni del piano regionale per la formazione professionale di cui agli articoli 36 e seguenti della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93 e sono svolti secondo le modalità previste dalla medesima legge salvo quanto disposto dai successivi articoli 56 e seguenti.

I corsi sono distintamente indirizzati alla formazione ed al perfezionamento di capi d'azienda ed alla formazione e qualificazione professionale di lavoratori agricoli dipendenti e di coadiuvanti familiari agricoli.

Ai corsi di formazione per capi d'azienda sono ammessi coloro che lavorano in agricoltura di età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni cinquantacinque.

Ai corsi di perfezionamento per capi d'azienda sono ammessi, a cicli triennali, coloro i quali hanno frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato, per lo stesso periodo, attività di dirigente di azienda agricola.

Art. 56.
Svolgimento dei corsi

La Regione attua i corsi di cui al precedente art. 55 in forma diretta mediante l'attività dei centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione stessa o dagli enti locali, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93.

Del comitato di gestione dei centri che gestiscono i predetti corsi fanno parte, in luogo di componenti di cui alla lettera *c*) dell'art. 12 della legge 16 giugno 1975, n. 93, tre rappresentanti delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle rispettive organizzazioni provinciali.

Con il piano regionale previsto dall'art. 36 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 93, la Regione può altresì affidare lo svolgimento dei corsi ad associazioni ed istituti specializzati costituiti dalle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che siano riconosciuti idonei a norma di quanto previsto dal successivo art. 57.

Art. 57.
Riconoscimento di idoneità delle associazioni e degli istituti specializzati

Ai fini del riconoscimento di idoneità di cui all'ultimo comma del precedente art. 56 le associazioni e gli istituti specializzati devono:

1) possedere strutture, attrezzature ed ausili didattici idonei per lo svolgimento dell'attività di formazione e perfezionamento professionale;

2) disporre di istruttori di adeguata qualificazione per esperienza acquisita nell'insegnamento medio-superiore o universitario. Possono essere anche utilizzati collaboratori tecnici particolarmente esperti, appartenenti alla pubblica amministrazione regionale o statale del settore agricolo, nonchè alle organizzazioni professionali, sindacali e cooperative;

3) avere una gestione amministrativo-contabile separata da quella delle altre attività.

Il riconoscimento e l'eventuale revoca dello stesso sono disposti con le procedure di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 46.

Art. 58.
Programma dei corsi

I programmi dei corsi previsti dal precedente art. 55 devono essere adeguati agli obiettivi previsti dai piani agricoli delle zone in cui i corsi stessi si svolgono.

In particolare i programmi per la formazione dei capi di azienda devono avere un carattere eminentemente pratico e prevedere i seguenti insegnamenti:

1) contabilità aziendale;

2) analisi della gestione aziendale;

3) tecnica delle coltivazioni con riferimento alle coltivazioni tipiche della zona interessata al corso;

4) tecnologia degli allevamenti;

5) problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;

6) commercializzazione dei prodotti agricoli;

7) organizzazione scientifica del lavoro;

8) problemi di carattere associativo con riguardo alle attività collettive per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

9) cooperazione aziendale e forme associative in agricoltura;

10) provvidenze regionali, nazionali e comunitarie a sostegno dell'agricoltura;

11) problemi sociali e del lavoro in agricoltura.

I corsi di formazione devono avere una durata di almeno dieci settimane con quindici ore settimanali di insegnamento.

I corsi di perfezionamento devono prevedere gli insegnamenti di cui al primo comma maggiormente specializzati e devono avere una durata di almeno otto settimane con quindici ore settimanali di insegnamento.

I programmi per la qualificazione professionale dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari devono avere carattere pratico con particolare riferimento alla specializzazione delle operazioni colturali, all'uso delle macchine, degli antiparassitari, dei concimi e degli altri mezzi di produzione nonchè al razionale allevamento delle varie specie di bestiame. I relativi corsi devono avere la durata di almeno dodici settimane con quindici ore settimanali di insegnamento.

Art. 59.
Corsi residenziali

Per i capi d'azienda di età inferiore ai trenta anni possono essere organizzati corsi speciali di formazione professionale a carattere residenziale.

La durata minima dei corsi residenziali deve essere di dodici settimane, a tempo pieno e con applicazioni di carattere pratico, opportunamente distribuite durante l'annata agraria in relazione alle fasi caratteristiche di ciascun orientamento produttivo cui il corso si riferisce.

I corsi residenziali sono svolti dai centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione presso le aziende dimostrative di cui al precedente art. 54, ove costituite.

I programmi dei corsi residenziali devono avere carattere integrato, avuto soprattutto riguardo ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola od associata.

Art. 60.
Premi di frequenza

A coloro che abbiano frequentato continuativamente un corso residenziale di formazione professionale è corrisposto un premio di frequenza di L. 300.000.

A coloro che abbiano frequentato un corso di qualificazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari, sempreché abbiano dato una presenza non inferiore al novanta per cento delle ore programmate, è corrisposto un premio di frequenza di L. 150.000.

Art. 61.
Contributi alle associazioni ed agli istituti specializzati

Alle associazioni, enti ed istituti specializzati cui sia stato affidato lo svolgimento di corsi a norma dell'ultimo comma del precedente art. 56 sono corrisposti i seguenti contributi:

1) un contributo « una tantum » di L. 700.000 per ciascun capo d'azienda che abbia frequentato i corsi di formazione e perfezionamento professionale, elevato a L. 1.000.000 nel caso di corsi residenziali di cui al precedente art. 59;

2) un contributo « una tantum » di L. 750.000 per ciascun partecipante ai corsi di formazione professionale per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari.

Alle predette associazioni, enti ed istituti incombe l'obbligo di corrispondere i premi di frequenza previsti dal precedente art. 60.

In caso di accertato e persistente inadempimento degli obblighi assunti, si applica quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 45.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'AGRICOLTURA DI MONTAGNA E DI TALUNE ZONE SVANTAGGIATE

Art. 62.
Provvidenze

Nei territori indicati dall'ultimo comma del precedente art. 1 viene stabilito un regime speciale di aiuti in conformità alla direttiva C.E.E. n. 268 del 28 aprile 1975 ed alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Tale regime speciale di aiuti è comprensivo dei seguenti interventi:

1) concessione a favore degli imprenditori agricoli di una indennità compensativa annua per la durata di cinque anni;

2) concessione di aiuti per investimenti collettivi inerenti alla produzione foraggera, alla sistemazione ed all'attrezzatura dei pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonché alla produzione zootecnica;

3) concessione di aiuti per investimenti in aziende che non siano in grado di raggiungere il reddito comparabile da lavoro;

4) concessione di aiuti per investimenti inerenti alle attività extra-agricole di carattere turistico e artigianale;

5) concessione di aiuti per la realizzazione di infrastrutture con particolare riferimento alle vie di accesso alle aziende agricole, agli elettrodotti, agli acquedotti ed ai depuratori delle acque.

Art. 63.
Indennità compensativa

Agli imprenditori agricoli, singoli od associati, che diano la prova di coltivare un fondo a qualsiasi titolo come proprietari, coltivatori diretti, affittuari, coloni, mezzadri, compartecipanti, è concessa una indennità compensativa annua intesa ad alleviare gli svantaggi naturali dei territori in cui operano, purché si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno un quinquennio.

Sono esonerati dall'impegno di cui al comma precedente gli imprenditori che percepiscono una pensione di invalidità o vecchiaia oppure in caso di forza maggiore o in caso di espropriazione o di acquisizione per motivi di pubblica utilità.

L'indennità compensativa è concessa solo se la superficie agricola utilizzata dai soggetti sopra indicati non è inferiore ai tre ettari.

Ai fini della determinazione della superficie agricola utilizzata si tiene conto della quota di comproprietà, delle partecipazioni a proprietà collettive e consortili e ad interessenze, regole, comunità agrarie e simili, nonché dei diritti attivi o di uso civico.

Nel caso di forme associate di gestione il predetto limite minimo di tre ettari deve risultare dal rapporto medio tra la superficie agricola utilizzata ed il numero dei soci che prestano attività lavorativa nell'azienda.

Art. 64.
Misura dell'indennità compensativa

Per le aziende di allevamento di bovini, ovini o caprini, la indennità viene commisurata al numero delle unità di bestiame adulto (U.B.A.) allevate durante l'anno fino ad un massimo di 52,50 unità di conto per unità di bestiame adulto.

L'importo totale dell'indennità concessa non può superare le 52,50 unità di conto per ettaro di superficie foraggera dell'azienda.

Per la determinazione delle unità di bestiame adulto si osservano i seguenti parametri di ragguaglio:

1) tori, vacche ed altri bovini superiori a due anni: 1,0 U.B.A.;

2) bovini da sei mesi a due anni: 0,6 U.B.A.;

3) pecore e capre: 0,15 U.B.A.

Entro i limiti previsti dal secondo comma l'indennità per unità di bestiame adulto viene determinata secondo i seguenti scaglioni:

1) 52,50 unità di conto per allevamenti fino a 5 U.B.A.;

2) 30,0 unità di conto per allevamenti da 5 a 10 U.B.A.;

3) 24,0 unità di conto per allevamenti oltre le 10 U.B.A.

In ogni caso l'importo totale dell'indennità concessa non può superare quello corrispondente alle 35 U.B.A. del primo scaglione, salvo che per le cooperative, le società di persone e le comunioni familiari.

Le indennità sopraindicate sono diminuite del trenta per cento nel caso di aziende situate nel fondo valle che non utilizzino in alcun modo pascoli montani.

Nel caso che la produzione di latte delle vacche sia destinata alla commercializzazione e rappresenti più del trenta per cento della produzione lorda vendibile dell'azienda, l'indennità è diminuita del venti per cento e può essere concessa per un numero di vacche non superiore alle dieci unità.

Nel caso di aziende che non allevino bestiame, l'indennità è commisurata a sedici unità di conto per ettaro di superficie agraria utilizzata, al netto di quella destinata alle colture foraggere, al frumento ed alla produzione intensiva di pere, pesche e mele eccedenti le cinquanta are per azienda.

Art. 65.

Concessione dell'indennità compensativa

La domanda per la concessione dell'indennità compensativa di cui ai precedenti articoli deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno alla comunità montana competente per territorio.

La comunità montana entro sessanta giorni provvede alla relativa istruttoria e delibera con atto motivato la concessione dell'indennità.

Dei suddetti provvedimenti il presidente della comunità montana compila un dettagliato elenco, precisando per ciascuna azienda il nome del concessionario, il numero delle unità di bestiame adulto allevato, la superficie utilizzata e l'importo concesso.

L'elenco è trasmesso al presidente della giunta regionale ed esposto per quindici giorni all'albo pretorio di ciascun comune compreso nella comunità montana interessata.

Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al presidente della giunta regionale che decide su conforme deliberazione della giunta stessa.

Entro sessanta giorni dal termine indicato dal precedente comma il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, accredita alle comunità montane, i fondi necessari alla liquidazione dell'indennità compensativa; entro i successivi sessanta giorni le comunità montane inviano alla Regione un dettagliato rendiconto dei pagamenti effettuati.

A copertura delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate dal presente articolo l'amministrazione regionale corrisponde alle comunità montane una somma pari al due per cento dei fondi erogati.

Art. 66.

Aiuti per investimenti collettivi

Sono concessi aiuti per investimenti collettivi diretti a migliorare le produzioni foraggere, nonché la sistemazione dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune, compresa l'attuazione delle opere di servizio necessarie per assicurare una loro razionale gestione e per migliorare gli allevamenti.

Tali aiuti sono concessi alle associazioni di operatori agricoli, con priorità per quelle costituite in forma cooperativa, nonché ai comuni, alle comunità montane, alle Università agrarie, alle comunioni familiari ed altri organismi consimili.

Gli aiuti consistono nella erogazione di contributi in conto interessi per mutui agevolati o di contributi in conto capitale, cumulabili, purché complessivamente non superino il settantacinque per cento della spesa ammissibile che non può essere superiore alle 80.000 unità di conto per ogni investimento collettivo ed alle 400 unità di conto, per ogni ettaro di pascolo o di alpeggio sistemato o attrezzato.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è pari al due per cento.

Art. 67.

Iniziative finanziabili

Gli aiuti previsti dal precedente art. 66 sono concessi per la realizzazione delle seguenti iniziative:

1) incremento della produzione foraggera, specialmente attraverso opere di sistemazione, di impianto, di concimazione, di irrigazione e di fertirrigazione;

2) costruzione e miglioramento delle attrezzature necessarie per la raccolta, l'immagazzinamento e l'utilizzazione dei foraggi nonché per i ricoveri del bestiame;

3) acquisto di impianti per l'essicazione dei foraggi e di macchine ed attrezzature varie per la coltivazione e l'utilizzazione dei foraggi stessi;

4) costituzione, sistemazione e miglioramento dei pascoli ed alpeggi sfruttati in comune ed attuazione di tutte le opere ed i servizi necessari per migliorare la gestione, comprese le recinzioni e gli abbeveratoi;

5) realizzazione ed ammodernamento di strutture di carattere interaziendale nonché di infrastrutture;

6) acquisto di terreni o acquisizione in uso a lunga scadenza sotto qualsiasi forma con obbligo di miglioria, da parte dei comuni, province, comunità montane e cooperative di allevatori, per la realizzazione degli interventi sopra elencati in aree che comportino la ricomposizione di fondi frammentati ed il recupero di terre inutilizzate o scarsamente utilizzate, con particolare riferimento all'acquisizione, a norma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di terreni da destinare a prati e pascoli.

Art. 68.

Premi di orientamento

Il contributo in conto capitale di cui al precedente art. 18, secondo e terzo comma, è esteso ai soggetti e per le iniziative rispettivamente previsti dai precedenti articoli 66 e 67.

Art. 69.

Concessione degli aiuti per investimenti collettivi

Ai fini della concessione degli aiuti previsti dal precedente art. 66 in ordine alle iniziative indicate dai precedenti articoli 67 e 68, ciascuna comunità montana provvede a redigere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una mappa dei pascoli e degli alpeggi con il censimento completo e dettagliato di tutte le terre suscettibili di utilizzazione a pascolo con particolare riferimento alle terre abbandonate o scarsamente utilizzate. La mappa deve essere esposta all'albo pretorio di ciascuno dei comuni costituenti la comunità montana per un periodo di trenta giorni.

Sulla base della predetta mappa, entro trenta giorni dal termine di cui al comma precedente, ciascun ente od organismo presenta alla comunità montana competente per territorio un progetto di massima, corredato dal preventivo di spesa, delle iniziative da realizzare in ordine a ciascun pascolo o alpeggio.

La comunità montana, entro i successivi novanta giorni, provvede alla istruttoria delle domande e le trasmette al presidente della giunta regionale unitamente alle proposte relative all'assegnazione dei contributi.

Le proposte di cui al comma precedente devono essere esposte nell'albo pretorio di ciascun comune per un periodo di quindici giorni. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare le proprie osservazioni al presidente della giunta regionale.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera la concessione di contributi.

Art. 70.

Agevolazioni per attività extragricole

Alle aziende agricole di cui al precedente art. 3 sono concesse agevolazioni sotto forma di un concorso nel pagamento di interessi su mutui e prestiti per investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell'ambito dell'azienda stessa per un importo non superiore a 10.520 unità di conto; il tasso di interesse a carico del beneficiario è pari al due per cento.

A garanzia dei suddetti prestiti e mutui può essere concessa una fidejussione da parte della Regione fino alla copertura dell'ottanta per cento del relativo importo.

Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo e in attesa dell'approvazione del piano socio-economico delle comunità montane, queste individuano in apposito piano stralcio le zone di sviluppo turistico ed artigianale, prevedendo specifici interventi per la promozione dell'attività turistica e la salvaguardia e lo sviluppo di attività artigianali e precisando altresì il territorio dei comuni in cui le suddette attività devono essere promosse.

Il piano stralcio viene trasmesso alla Regione ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 della legge regionale 16 aprile 1973, n. 23, e viene esposto nell'albo pretorio di ciascuno dei comuni della comunità montana per un periodo di trenta giorni.

I progetti relativi allo sviluppo di attività turistiche e artigianali sono inseriti dalle aziende interessate nei piani di sviluppo redatti e presentati ai sensi del titolo I, capo I, della presente legge.

Art. 71.

Aiuti alle aziende che non raggiungono il reddito comparabile

Alle aziende che non sono in grado di raggiungere, attraverso un piano di sviluppo aziendale redatto ai sensi della presente legge, un reddito da lavoro comparabile, quale è determinato per i territori di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, possono essere concessi in via eccezionale e per un periodo non superiore ai cinque anni, i contributi di cui ai precedenti articoli 16 e 18 della presente legge.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari relativo ai mutui di cui al predetto art. 16 non può essere inferiore al tre per cento.

I contributi in conto capitale previsti dal precedente art. 18 non possono superare la misura indicata dal secondo comma dello stesso articolo.

Per la presentazione e l'istruttoria delle domande nonché per la concessione dei contributi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 12, 13, 14 e 21.

Art. 72.
Concessione di aiuti per la realizzazione di infrastrutture

Ai fini della concessione degli aiuti di cui al punto 5) del precedente art. 62 le comunità montane presentano alla giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno la richiesta di contributi per la realizzazione di infrastrutture previste nei loro programmi stralcio annuali.

In mancanza dei programmi stralcio di cui al comma precedente le comunità montane presentano alla giunta regionale, a norma dell'art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, un programma relativo alla realizzazione di infrastrutture basato sulle domande di enti locali o di produttori agricoli, singoli o associati.

Il consiglio regionale su proposta della giunta regionale, delibera entro il 28 febbraio di ogni anno il riparto dei contributi tra le comunità montane.

L'importo di tali contributi viene determinato in base alle disponibilità finanziarie assegnate alla Regione dall'art. 15, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Nel relativo riparto il consiglio regionale tiene conto dell'urgenza e della priorità delle opere, privilegiando le comunità montane che abbiano adottato il piano di sviluppo socio-economico di cui all'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Le comunità montane destinano i contributi loro assegnati ai sensi dei commi precedenti per opere da realizzarsi da parte di enti locali, o di produttori agricoli singoli o associati, osservando le procedure previste dall'art. 18, commi secondo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.

La comunità montana provvede direttamente alla realizzazione di opere di interesse sovracomunale.

Art. 73.
Sostituzioni

Nel caso di irregolarità o ritardo da parte delle comunità montane nell'espletamento delle funzioni delegate previste nel presente titolo la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera l'adozione delle misure sostitutive, incaricando dell'esecuzione l'assessore competente.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 74.
Esercizio delle funzioni amministrative da parte delle comunità montane e dei consorzi comprensoriali

Le funzioni amministrative ed i compiti attribuiti dalla presente legge agli organismi comprensoriali sono esercitati dalle comunità montane quando riguardino i rispettivi territori.

Qualora siano costituiti i consorzi comprensoriali di cui all'art. 14 della legge 15 aprile 1975, n. 52, le funzioni amministrative ed i compiti attribuiti dalla presente legge agli organismi comprensoriali istituiti con detta legge sono assunti dai consorzi medesimi.

Art. 75.
Spese funzionali

Salvo quanto disposto dal precedente art. 65, ultimo comma, la Regione rimborsa ai consorzi comprensoriali, di cui alla legge regionale 15 aprile 1975, n. 52, nonché alle comunità montane ed agli enti locali le spese sostenute dagli stessi per l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti all'attuazione della presente legge; dette spese sono a carico della Regione per quanto riguarda l'attività degli organismi comprensoriali.

Art. 76.
Delega di firma

L'assessore competente, ove delegato, firma gli atti attribuiti dalla presente legge al presidente della giunta regionale.

Art. 77.
Relazione della giunta regionale

La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato dell'agricoltura lombarda, sulle prospettive di sviluppo a breve e medio termine, nonché un dettagliato rapporto sull'attuazione della presente legge e sugli effetti della stessa sulle condizioni economiche e sociali in agricoltura.

Art. 78.
Disposizioni transitorie

Fino all'approvazione dei piani agricoli di zone le misure e le provvidenze previste dalla presente legge devono conformarsi alle direttive stabilite con deliberazione della giunta regionale, di intesa con la commissione consiliare competente, da adottarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge stessa.

Ferme restando le funzioni attribuite alle comunità montane, fino a quando non siano costituiti gli organismi comprensoriali, i comitati agricoli di zona nonché gli uffici agricoli comprensoriali, le competenze attribuite agli stessi organi ed uffici dalla presente legge sono esercitate dalla giunta regionale che si avvale, per gli adempimenti istruttori, consultivi ed esecutivi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Fino a quando non siano costituiti i comitati agricoli di zona il parere di cui al secondo comma del precedente art. 13 è espresso da un comitato provinciale, con sede presso gli uffici dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Detto comitato è composto da cinque coltivatori diretti due imprenditori agricoli non coltivatori diretti, due lavoratori agricoli dipendenti e da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dei rispettivi organismi di categoria maggiormente rappresentativi. Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente; funge da segretario un funzionario regionale designato dall'assessore all'agricoltura.

Il parere di cui al terzo comma è trasmesso alla comunità montana o alla giunta regionale a cura del presidente del comitato stesso per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 79.
Disposizioni finanziarie

Agli oneri finanziari necessari per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le assegnazioni deliberate dal CIPE a favore della regione Lombardia sui fondi stanziati dalla legge 9 maggio 1975, n. 153 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 352 e sui fondi che verranno stanziati con successive leggi di integrazione, nonché con finanziamenti aggiuntivi derivanti dai mezzi propri della Regione.

Alla determinazione dei singoli stanziamenti annuali di spesa occorrenti per le iniziative e le provvidenze previste dalla presente legge si provvede con appositi provvedimenti legislativi, ovvero con le leggi regionali di approvazione dei bilanci per l'esercizio 1977 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 novembre 1976

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 14 ottobre 1976 e vistata dal commissario del Governo con nota del 18 novembre 1976, prot. 22402/11988*).

(*Omissis*).

(521)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770290)